



Osservatorio Tributario n. 4/2017
Luglio – Agosto 2017

Rassegna di Legislazione
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza

	Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
	Decreto Ministeriale 26 maggio 2017
	Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS <i>adopter</i> , ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
	Decreto Ministeriale 3 agosto 2017
	Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)
	Decreto Ministeriale 3 agosto 2017
ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO	Abuso del diritto – Conferimento d'azienda e successiva assegnazione dell'immobile – Profili elusivi
	Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 99/E
ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO	Abuso del diritto – Cessione agevolata di immobili seguita dal rimborso anticipato di un prestito obbligazionario – Profili elusivi – Insussistenza.
	Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 101/E
IRES	Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento – la natura dei soggetti coinvolti
	G. ALBANO, in La gest. Straord. Impr. 3/2017
IRES	L'Agenzia delle entrate chiarisce i limiti soggettivi del c.d. regime del realizzo controllato nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento
	F. FASSO, in Strum. fin. e fisc. 30/2017
IRES	IRES – Stabile organizzazione – <i>Branch exemption</i> – Disposizioni attuative
	Prov. Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, n. 165138

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017	Pag. 1
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017	“ 1
Decreto Ministeriale 3 agosto 2017	“ 2
Decreto Ministeriale 9 agosto 2017	“ 3
Legge 31 luglio 2017, n. 121	“ 4

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

“L’interpello disapplicativo di norme antielusive nella recente riforma”, di P. TARIGO .	“ 4
Accertamento – Abuso del diritto – Operazioni aventi come elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo – Dimostrazione a carico del Fisco – Necessità. Cass., sez. VI-T 18 aprile 2017, n. 9771.	“ 5

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

“La recente riforma del credito per le imposte estere: prime considerazioni sistematiche”, di A. CONTRINO .	“ 5
“Le norme anti-abuso per le stabili organizzazioni in Stati terzi”, di M. GUSMEROLI .	“ 6
“Il concetto di beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e nelle direttive comunitarie. Evoluzione” di M. TARDINI .	“ 7
“Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai <i>tax ruling</i> : il D.Lgs. 32/2017”, di P. VALENTE .	“ 9
“Consolidato fiscale: il trasferimento della partecipazione dalla <i>branch</i> alla casa madre”, di A. VENERUSO .	“ 9
Scambio automatico di informazioni – Obblighi degli intermediari. Provv. Agenzia delle entrate 4 luglio 2017, n. 125650.	“ 9
Fiscalità internazionale – Stabile organizzazione – Sussistenza della dipendenza soggettiva – Necessità – Mancanza della dipendenza oggettiva – Necessità. Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XV 8 giugno 2016, n. 3394.	“ 9
Imposte sui redditi – Valutazioni – Prezzi di trasferimento – Comparabilità degli elementi a base della rettifica – Necessità. Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 18 aprile 2017, n. 2961.	“ 10

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“ <i>Patent Box</i> con meno <i>appeal</i> dopo la manovra correttiva”, di G.M. COMMITTERI e M. SEBASTIANELLI .	“ 10
---	------

“Marchi d’impresa esclusi dal <i>Patent Box</i> ”, di T. GASPARRI .	Pag. 10
“Reddito agevolabile nel <i>Patent Box</i> : l’Italia è conforme alla posizione OCSE?” di S. GUARINO .	“ 10

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

Abuso del diritto – Conferimento d’azienda e successiva assegnazione dell’immobile – Profili elusivi. Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 99/E.	“ 11
---	------

Abuso del diritto – Cessione agevolata di immobili seguita dal rimborso anticipato di un prestito obbligazionario – Profili elusivi – Insussistenza. Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 101/E.	“ 11
---	------

AMNISTIA E CONDONO

Condoni – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Chiarimenti. Circ. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 22/E.	“ 12
---	------

VIOLAZIONI E SANZIONI

Violazioni e sanzioni – Cessione ramo d’azienda – Violazioni commesse dal cedente – Responsabilità solidale del cessionario. Cass., sez. trib. 13 luglio 2017, n. 17264.	“ 12
--	------

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

“La disciplina in materia di <i>controlled foreign companies</i> alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “direttiva anti-Beps””, di E.M. BAGAROTTO .	“ 13
---	------

FONDI PENSIONE

Fondi pensione – Prestazione di previdenza complementare – Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Cass., sez. trib. 29 agosto 2017, n. 20512.	“ 14
--	------

IRES

“Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento – La natura dei soggetti coinvolti”, di G. ALBANO .	“14
--	-----

“L’Agenzia delle entrate chiarisce i limiti soggettivi del c.d. regime del realizzo controllato nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento”, di F. FASSO ’.	“ 15
---	------

“Trasferimento della partecipazione di controllo dalla <i>branch</i> italiana alla casa madre estera: la prosecuzione del consolidato fiscale nazionale”, di A. FAZIO .	“ 16
--	------

“Consolidato nazionale: novità applicative e aspetti internazionali”, di S.M. GALARDO .	Pag. 16
“Le modalità di calcolo delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili”, di A. GARCEA .	“ 17
“Le principali problematiche interpretative in tema di fusioni (e trasformazioni) eterogenee”, di G. LEONI e C. BUONO .	“ 18
“Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari”, di D. MAJORANA .	“ 19
IRES – Operazione di scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche. Ris. Agenzia delle entrate 25 luglio 2017, n. 97/E.	“ 20
IRES – Interpello art. 11, comma 1, lett. c), della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Scissione finalizzata all’assegnazione di beni ai soci – Profili elusivi – Insussistenza. Ris. Agenzia delle entrate 26 luglio 2017, n. 98/E.	“ 21
IRES – Obbligazioni – Interpello art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Spese di emissione di un prestito obbligazionario – Deducibilità. Ris. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 102/E.	“ 21
IRES – Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo Stato o territorio di residenza o localizzazione – Ritenute a titolo d’imposta – Scomputo. Ris. Agenzia delle entrate 11 agosto 2017, n. 112/E.	“ 22
IRES – Stabile organizzazione – <i>Branch exemption</i> – Disposizioni attuative. Prov. Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, n. 165138.	“ 23
IRES – Immobili – Strumentalità – Inerenza all’attività esercitata – Irrilevanza categoria catastale. Cass., sez. trib. 2 agosto 2017, n. 19219.	“ 23
IRES – Interessi su mutui o finanziamenti percepiti da società residenti o Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti – Insussistenza dell’obbligo di ritenuta. Cass., sez. trib. 9 agosto 2017, n. 19793.	“ 24
IRES – Compensi amministratori – Deducibilità – Principio di cassa allargato.. Cass., sez. trib. 11 agosto 2017, n. 20033.	“ 24
IRES – Responsabilità tributaria della società beneficiaria della scissione – Questione di legittimità costituzionale. Comm. trib. prov. di Pisa, 10 settembre 2015, n. 322.	“ 24
IRES – Polizze assicurative stipulate dalla società per rischio morte degli amministratori – Deducibilità – Condizioni. Comm. trib. reg. di Venezia, 9 novembre 2016, n. 1183/2/16.	“ 25
IRES – IVA indetraibile – Deducibilità. Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 17 luglio 2017, n. 203/2/17.	“ 25

REDDITI DI CAPITALE

“Tassazione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati”, di G.M. COMMITTERI e P. ALONZO .	“ 25
--	-------------

RENDITE FINANZIARIE

“La “manovrina” ritocca i piani di risparmio a lungo termine”, di G. MOLINARO .	“26
--	------------

“Piani individuali di Risparmio: modifiche normative e prime interpretazioni dottrinali”,
di **M. PIAZZA** e **C. RESNATI**. Pag. 27

“La disciplina tributaria dei piani di risparmio a lungo termine”, di **A. QUATTROCCHI**. “ 28

REDDITI DI IMPRESA

“Ripristinate le regole di determinazione dell’ACE”, di **G. ALBANO**. “ 29

“OIC 19: capitalizzazione dei costi accessori ai finanziamenti”, di **F. ARTINI**,
F. CHIESA e **G. GUGLIOTTA**. “ “ 30

“L’elusività dei conferimenti provenienti dall’estero nella disciplina ACE: tra duplicazione,
provenienza e circolarità”, di **G. DE CAPITANI**, **G. FALSITTA** e **S. SCALABRINI**. “ 31

“L’evoluzione della disciplina dell’aiuto alla crescita economica”, di **F. GIOMMONI**. “ 33

Redditi di impresa – Componenti negativi di reddito – Sanzioni *antitrust* – deducibilità – Esclusione.
Cass., sez. trib. 7 giugno 2017, n. 14137. “ 34

Redditi di impresa – Componenti negativi – Operazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato –
Costi *black list* – Seconda esimente – Effettivo interesse economico del contribuente – Valutazione –
Necessità – Elementi negoziali dell’operazione – Necessità.
Comm. trib. prov. di Torino, sez. VII 11 gennaio 2017, n. 30. “ 35

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Redditi di lavoro dipendente – Prescrizione crediti contributivi – Efficacia interruttiva del modello 770.
Cass., sez. lav. 28 agosto 2017, n. 20455. “ 35

RITENUTE ALLA FONTE

“Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi da finanziamenti esteri a medio e lungo termine”,
di **D. DE SANTIS** o **O. RICCIO**. “ 35

IVA

“L’ambito soggettivo del Gruppo Iva e profili di carattere transnazionale”, di **G. CARPENZANO**. “ 36

IVA – Premi corrisposti in assenza di obbligo contrattuale – Indeducibilità – Indetraibilità dell’IVA.
Cass., sez. trib. 20 gennaio 2017, n. 1544. “ 37

IVA – Liquidazione di gruppo – Debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione di gruppo –
Compensazione da parte della società controllante – Esclusione.
Cass., sez. trib. 19 maggio 2017, n. 12645. “ 37

REGISTRO (Imposta di)

Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di quote e fusione per incorporazione – Soci cedenti non
rispondono solidalmente.
Comm. trib. prov. di Vicenza, 2 marzo 2017, n. 156/3/17. “ 37

TRUST

“*Trust* al confine del mandato e il regime fiscale”, di **M. BASTIANELLI**. **Pag. 38**

Trust – Conferimento di beni in trust – Imposte ipocatastali in misura fissa – Esenzione da imposta di donazione.

Comm. trib. prov. di Milano, 20 febbraio 2017, n. 1468. “ **38**

Trust – Conferimento di beni – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Comm. trib. prov. di Treviso, 21 febbraio 2017, n. 0124. “ **39**

Trust – Conferimento di beni – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Comm. trib. prov. di Bologna, 24 febbraio 2017. “ **39**

Trust autodichiarato – Non c'è trasferimento – Esenzione da imposta di successioni e donazioni.

Comm. trib. prov. di Pesaro, 16 marzo 2017. “ **39**

Trust – Imposte ipotecaria e catastale – Tassazione proporzionale solo al trasferimento finale.

Comm. trib. prov. Treviso 19 giugno 2017, n. 310/4/17. “ **39**

Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° luglio al 31 agosto 2017

Decreto Ministeriale 26 maggio 2017: “Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344” (in G.U. 11 luglio 2017, n. 160).

La legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione al 24% dell’aliquota nominale IRES e la riduzione all’1,20% dell’aliquota della ritenuta a titolo di imposta sugli utili corrisposti a società appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo.

A seguito della predetta riduzione, il DM ha rideterminato la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF e degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Concorrono quindi alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:

- gli utili derivanti da partecipazioni “qualificate”, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati, detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa;
- gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio di impresa, da snc e da sas.

Per i medesimi soci percettori, tuttavia, restano ancora valide le percentuali di imponibilità:

- del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Se il percettore dei dividendi è un **ente non commerciale** residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,74 al 100%, se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per i dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, resta fermo che essi non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 22,26%.

Il DM prevede una presunzione di favore in caso non sia specificato l’esercizio di “formazione” degli utili distribuiti ai soci in forma di dividendi.

Al riguardo, l’art. 1, comma 4, stabilisce che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dal soggetto IRES partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Con riferimento alle plusvalenze di natura finanziaria realizzate da soggetti non imprenditori su partecipazioni qualificate e dai soggetti IRPEF imprenditori a decorrere dal 1° gennaio 2018, esse concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.

La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota deducibile delle corrispondenti minusvalenze.

Una novità importante è rappresentata dal fatto che, per espressa previsione del decreto, le disposizioni citate in tema di plusvalenze di natura finanziaria non si applicheranno ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, tra cui vi sono anche le società di persone.

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017: “Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS *adopter*, ai sensi dell’art. 13-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19” (in G.U. 11 agosto 2017, n. 187)

Il decreto si innesta nella complessa ed articolata vicenda attraverso cui si è data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2013/34/UE, in tema di bilanci di esercizio.

In via di estrema sintesi, l’art. 13-*bis*, del DL 244/2016, intervenendo sul comma 1, dell’art. 83 TUIR, ha reso generale, con l’eccezione delle micro-imprese di cui all’art. 2435 *ter* del codice civile, il principio di “derivazione rafforzata”. Il medesimo articolo, a completamento della derivazione

rafforzata, ha introdotto il comma 1-*bis*, all'art. 83 TUIR attraverso cui si rendono applicabili, ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, le regole stabilite dai decreti ministeriali 48/2009 e 8 giugno 2011 (c.d. decreti IAS). Da ultimo, l'art. 13-*bis* (comma 11) ha delegato il Ministro dell'Economia e delle finanze ad emanare uno o più decreti di adeguamento dei c.d. decreti IAS.

Il decreto procede con:

- l'art. 1, alla revisione del DM 8 giugno 2011 (c.d. secondo decreto IAS);
- con l'art. 2, alla puntuale elencazione delle disposizioni, dei due decreti IAS, applicabili alle società che, in derivazione rafforzata, adottano gli OIC;
- l'art. 3, tenuto conto della tardiva emanazione rispetto alla tempistica di bilancio, all'introduzione di una clausola di salvaguardia per eventuali comportamenti non coerenti con le disposizioni del DM, tenuti dai contribuenti nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DM per i quali i termini di versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti prima di quest'ultima data, facendo salvi gli effetti sulla determinazione dell'imponibile IRES e IRAP.

Rilevanza fiscale dei componenti di reddito che non transitano da C/E

L'art. 1, comma 1, lett. a) numeri 1 e 2 intervenendo sull'art. 2 del DM 8 giugno 2011 è volto a chiarire come la rilevanza fiscale – IRES e IRAP – dei componenti di reddito che non sono destinati a transitare dal conto economico, si attui sulla base della natura del componente e della disciplina fiscale stabilita per i componenti aventi analoga natura rilevati nel C/E.

Disciplina delle obbligazioni convertibili

Sempre all'art. 1, il tenore della disposizione di modifica dell'art. 5, comma 4, del DM 8 giugno 2011, confermato dalla relazione di accompagnamento, è quello di norma che attribuisce al portatore di obbligazioni convertibili il diritto di dedurre l'attivo iscritto in corrispondenza dei maggiori interessi attivi (rispetto a quelli cartolari) registrati in C/E (e tassati), in tutti i casi di omesso esercizio dell'opzione di conversione.

Finanziamenti tra controllante e controllata a condizioni diverse da quelle di mercato

Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti legati da un rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. assumono rilevanza fiscale solo i componenti, positivi e negativi, imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento se nello Stato patrimoniale sono rilevati componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato.

Prova della designazione dei derivati di copertura

La finalità di copertura di uno strumento finanziario derivato a norma dell'art. 112 del TUIR può essere attestata, oltre che da atto di data certa, anteriore o contestuale a quella della negoziazione, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura.

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017: "Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)" (in G.U. 11 agosto 2017, n. 187)

Il decreto contiene la revisione delle disposizioni attuative in materia di ACE, con conseguente abrogazione del DM 14 marzo 2012.

In particolare, oltre ad alcune integrazioni alle regole di determinazione dell'agevolazione per i soggetti IRES, esso contiene la disciplina aggiornata per le imprese individuali/società di persone facendo riferimento alle novità della Finanziaria 2017, in vigore già per il 2016, che ha equiparato le modalità di determinazione dell'ACE per le imprese individuali/società di persone a quelle valide per i soggetti IRES, introducendo un criterio incrementale.

Il provvedimento, che sostituisce in toto il decreto precedente:

- disciplina la (eventuale) rilevanza ACE di talune nuove appostazioni contabili che impattano sul patrimonio netto (operazioni su azioni proprie, valutazione dei derivati, finanziamenti *intercompany* infruttiferi, rettifiche a seguito della prima adozione dei principi contabili);
- stabilisce regole attuative della sterilizzazione della base ACE in presenza di investimenti in titoli non partecipativi e del nuovo meccanismo incrementale previsto per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria;

- aggiorna le disposizioni antielusive che vengono estese ai rapporti con società controllate estere, in precedenza esclusi.

Il DM prevede due distinte clausole di salvaguardia volte a tutelare i contribuenti che hanno applicato le norme in modo non coerente con quanto da esso stabilito.

Per le disposizioni di coordinamento con le nuove regole contabili, vengono fatti salvi gli effetti dei comportamenti tenuti con riferimento agli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DM per i quali il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi è scaduto prima di tale data.

Per quanto invece riguarda le norme attuative delle disposizioni diverse da quelle di coordinamento con i nuovi OIC, e che modificano precedenti disposizioni, vengono fatti salvi gli effetti dei comportamenti tenuti fino a tutto l'esercizio di entrata in vigore del DM.

Si sintetizzano di seguito le principali modifiche.

Determinazione dell'ACE

Possibilità di trasformare le eccedenze ACE in crediti IRAP.

Titoli e valori mobiliari rilevanti ai fini ACE

Per la nozione di titoli e valori mobiliari si fa riferimento alla nozione di cui all'art. 1, comma 1-*bis* del D.Lgs. 58/98 (TUF), incluse le quote di OICR. La nuova sterilizzazione della base ACE per investimenti in titoli e valori mobiliari è valida per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative, ad eccezione delle *holding* non finanziarie.

Azioni proprie

Ai fini della base ACE, rileva la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357-*bis* c.c.

La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c. rileva, invece, nei limiti della variazione in aumento formata con gli utili che hanno concorso, in precedenza, ad incrementare tale variazione.

Finanziamenti infruttiferi

L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento.

Rettifiche per prima adozione dei principi contabili nazionali

Viene disposto che rilevano gli effetti dell'eliminazione dei costi di ricerca e sviluppo e dell'utilizzo del criterio del costo ammortizzato.

Tutte le altre rettifiche da *first time adoption* non sono rilevanti ai fini della determinazione della base ACE.

Derivati

Non rilevano ai fini della base ACE le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

Plusvalenza da conferimento d'azienda

Non assumono rilevanza ai fini della base ACE le riserve formate con utili derivanti da plusvalenze iscritte per effetto dei conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Stabili organizzazioni di imprese non residenti

Le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'art. 152, comma 2 del TUIR rilevano esclusivamente nel limite di tale valore e solo per il periodo d'imposta in cui le stesse vengono operate.

Consolidato fiscale

Possibilità di trasformare le eccedenze ACE in crediti IRAP.

Trasparenza fiscale

Possibilità di trasformare le eccedenze ACE in crediti IRAP.

Decreto Ministeriale 9 agosto 2017: "Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale" (in G.U. 17 agosto 2017, n. 191).

Il Decreto dispone la modifica degli allegati al D.M. 28 dicembre 2015, riguardanti lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, il DM modifica l'allegato C che elenca le giurisdizioni oggetto di comunicazione.

Legge 31 luglio 2017, n. 121: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa” (in G.U. 8 agosto 2017, n. 184),

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Dottrina

“L’interpello disapplicativo di norme antielusive nella recente riforma” di P. TARIGO, in Rass. Trib. 2/2017, pag. 396.

Secondo l’A. la nuova disciplina non confermerebbe affatto il carattere di obbligatorietà dell’interpello disapplicativo.

La presentazione dell’istanza non sarebbe più, presupposto indefettibile della disapplicazione, poiché la disapplicazione potrebbe realizzarsi autonomamente, senza che sia impedita dall’omessa presentazione dell’interpello.

Agli effetti della disapplicazione l’istanza non assumerebbe carattere obbligatorio nel senso di essere imprescindibile, bensì assumerebbe carattere facoltativo e, dunque, con riguardo a questo tipo di effetti, l’A. sostiene che l’interpello abbia natura facoltativa.

Di avviso contrario, l’Agenzia delle entrate secondo la quale il nuovo – così come vecchio interpello disapplicativo – rivestono carattere obbligatorio.

Si conferma, come già nel previgente sistema, l’efficacia non vincolante della risposta per il contribuente, stante la natura di atto-parere.

Viene colmata la lacuna della disciplina previgente circa la natura del silenzio, secondo la regola del silenzio-assenso.

Anche se non disciplinato espressamente, è fatto salvo il potere del contribuente di fornire la dimostrazione della non elusività in ipotesi di omessa presentazione dell’istanza.

Ferma restando l’identità con il passato della fattispecie legale di interpello disapplicativo, con la riforma l’istituto è stato generalizzato. Tuttavia, sotto il profilo procedurale, esso risulta ridimensionato, per attrazione al nuovo interpello probatorio di taluni tipi di istanza.

A differenza di quest’ultimo è ininfluente una previsione espressa, essendo l’interpello disapplicativo aperto a tutte le norme aventi le caratteristiche richieste di “antielusività”, norma che sta all’interprete individuare, facendo rinvio, a tal fine, alla definizione di elusione della fattispecie di abuso dell’art. 10-*bis* dello Statuto.

Alla luce di tale definizione se ne deduce che costituisce norma antielusiva quella che persegue lo scopo di contrastare comportamenti configurabili alla stregua di “una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

In ordine a tali operazioni, l’A. osserva che, a differenza della fattispecie di abuso dell’art. 10-*bis*, cd. aperta, in quanto non identifica i comportamenti abusivi, la norma antielusiva oggetto di interpello disapplicativo ne identifica e tipizza comunque alcuni.

Viene sottolineato l’ulteriore requisito che la norma tributaria antielusiva deve possedere per poter essere disapplicata, consistente nel suo carattere limitativo. La limitazione deve essere l’effetto della norma antielusiva voluto dall’ordinamento con la specifica finalità di contrasto alla condotta legale tipizzata.

Tra gli argomenti trattati si segnalano: la distinzione tra evasione ed elusione, il fenomeno dell’interposizione fittizia, la procedura di accertamento e la tutela giurisdizionale. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Accertamento – Abuso del diritto – Operazioni aventi come elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo – Dimostrazione a carico del Fisco – Necessità.

Cass., sez. VI-T 18 aprile 2017, n. 9771, in GT-Riv. giur. Trib. 8-9/2017, pag. 659.

Costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il Fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale.

ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali)

Dottrina

“La recente riforma del credito per le imposte estere: prime considerazioni sistematiche” di A. CONTRINO, in Rass. Trib. 2/25017, pag. 323.

L'articolo analizza criticamente le modifiche alla disciplina del credito per le imposte estere apportate all'art. 165 TUIR con il “decreto internazionalizzazione”.

Le modifiche non consentono all'A. di esprimere un giudizio pienamente positivo perché vi sono aree della disciplina che avrebbero meritato più attenzione. In particolare, la norma di interpretazione autentica in tema tributi esteri accreditabili non è portatrice di alcuna novità rispetto allo *status quo ante* confermando, di fatto, la rilevanza del requisito della “assimilabilità” del tributo estero alle imposte italiane sul reddito, da sempre utilizzato per individuare le imposte estere detraibili senza fornire alcun contributo alla sua definizione. L'art. 165 TUIR prima del decreto non conteneva un'espressa definizione di imposta estera accreditabile, né alcuna specificazione in ordine alle caratteristiche che il tributo estero deve possedere.

Ma questa norma di interpretazione autentica non solo non è affatto necessaria ma non aggiunge nulla di più.

Innanzitutto perché dove c'è una convenzione contro le doppie imposizioni non c'era bisogno di una norma di interpretazione autentica per legittimare il contribuente ad attingere dalla definizione convenzionale dei tributi, normalmente elencati nell'art. 2, per procedere alla detrazione dell'imposta assolta nello Stato della fonte.

In secondo luogo perché il rinvio alle Convenzioni contro le doppie imposizioni non vale a delineare in modo compiuto ed esauriente le imposte dello stato della fonte effettivamente detraibili ai sensi dell'art. 165 citato.

La definizione convenzionale per i tributi contenuti nell'elenco non esclude affatto la detraibilità dei tributi esteri non previsti, i quali, laddove assimilabili alle imposte sul reddito in Italia, sono comunque accreditabili in forza del combinato disposto degli artt. 165 e 169 TUIR.

Infine, la previsione della facoltà di interpretare l'Amministrazione, ove sia incerta la natura del tributo estero da accreditare, non fa altro che duplicare ciò che era, e che è, già possibile in via generale ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.

Per raggiungere l'obiettivo di delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 165 in punto di tributi stranieri accreditabili sarebbe stato più opportuno, secondo l'A., prevedere la predisposizione di una

apposita lista bianca, da aggiornare periodicamente, recante una elencazione analitica delle imposte estere detraibili ai sensi dell'art. 165, seguendo l'approccio convenzionale.

Anche l'intervento modificativo riguardante l'estensione ai soggetti non imprenditori del meccanismo di riporto delle eccedenze d'imposta estera, non è esente da critiche.

L'ampliamento della portata applicativa della disciplina, per effetto del quale è divenuta di carattere generale, fa sì che le persone fisiche e gli enti non commerciali possano beneficiare del riporto delle eccedenze d'imposta estera e della compensazione con le eccedenze d'imposta italiana non soltanto per i tributi applicati sui redditi di fonte estera conseguiti nell'esercizio di un'attività d'impresa, ma anche per quelli relativi ai redditi esteri provenienti dallo stesso Stato della fonte che ricadono nella sfera privata.

Nonostante l'indubbia semplificazione del meccanismo applicativo del riporto delle eccedenze di imposta, l'A. sottolinea come la realizzata parificazione tra contribuenti imprenditori e non, risulti irragionevole nel contesto sistematico della disciplina.

La limitazione dell'accesso al riporto ai soli contribuenti imprenditori, aveva una specifica *ratio* che si ricollega alla particolare natura delle differenze di imposta generate da tali contribuenti.

Le differenze in valore assoluto fra l'imposta estera e la quota di imposta italiana, che generano le eccedenze rilevanti per il sistema di riporto, anche se determinate da motivi diversi, traggono origine dalla suddivisione convenzionale in periodi di imposta della vita dell'impresa e al conseguente calcolo del *foreign tax credit*, in maniera periodica.

Dette eccedenze non si manifesterebbero laddove l'orizzonte temporale di riferimento fosse più ampio: trattandosi nella sostanza di differenza di prelievo di carattere temporaneo che sono destinate ad essere riassorbite nei periodi di imposta successivi.

Non altrettanto può dirsi per la tipica fattispecie generatrice di eccedenze per i soggetti non imprenditori (aliquote diverse nel Paese estero e in Italia) perché in questo caso l'eccedenza di imposta è destinata a rimanere tale, salvo che non si abbiano modifiche delle aliquote nei due Stati: trattandosi nella sostanza di differenze di prelievo di carattere permanente che, una volta sorte, non sono destinate ad annullarsi nei periodi d'imposta successivi.

In buona sostanza, il riporto delle eccedenze d'imposta, che amplia a 17 esercizi l'orizzonte temporale rilevante ai fini dell'accreditamento delle imposte estere, costituisce un correttivo alla frammentazione in periodi di imposta della vita dei contribuenti imprenditori e conseguentemente l'inutilizzabilità di detto meccanismo da parte dei contribuenti non imprenditori non costituiva una ingiustificata disparità di trattamento da eliminare.

(EM)

“Le norme anti-abuso per le stabili organizzazioni in Stati terzi” di M. GUSMEROLI, in Corr. Trib. 27/2017, pag. 2121.

L'articolo esamina le possibili norme antiabuso che potrebbero contrastare gli effetti (salti di imposta) che possono derivare nel caso in cui il flusso reddituale transnazionale sia attribuito ad una stabile organizzazione in uno Stato terzo (**Stato PE**) qualora tale reddito non fosse tassato congruamente nello Stato terzo (**Stato S**) e, ciononostante, fosse esentato nello Stato di residenza del contribuente (**Stato R**).

Al fine di prevenire tale eventualità, il Commentario OCSE aveva auspicato l'inserimento di una specifica disposizione limitativa dei benefici convenzionali.

La norma in questione – ispirata da una previsione del Modello USA – ha iniziato a prendere forma con l'azione 6 del progetto BEPS, per poi concretizzarsi nell'art. 10 della Convenzione Multilaterale (e nel recente trattato con il Cile).

La soluzione auspicata dal Commentario OCSE è l'inserimento di una disposizione *ad hoc* nel trattato R/S, in base alla quale – nel caso di stabile organizzazione in un terzo Stato – i benefici convenzionali sarebbero subordinati ad un livello 'normale' di tassazione nello Stato PE.

L'A. osserva come una tale previsione potrebbe colpire anche quelle situazioni in cui la minor tassazione nello Stato PE fosse recuperata nello Stato R: o perché quest'ultimo di regola eliminasse la doppia imposizione sulla stabile organizzazione con il metodo del credito; o perché lo stesso, pur utilizzando normalmente il metodo dell'esenzione, comunque provvedesse altrimenti al contrasto dei fenomeni abusivi connessi al regime preferenziale accordato dallo Stato PE. Sul piano della *tax*

policy, l'A. ritiene che sia in primo luogo lo Stato R ad aver titolo a contrastare fenomeni abusivi del tipo descritto: eventuali azioni dello Stato S, ammesso che quest'ultimo debba aver voce in capitolo, dovrebbero quindi aver carattere residuale e secondario.

La norma antiabuso nell'azione 6 del progetto BEPS

Molto più assertiva è invece la soluzione auspicata dall'azione 6 del progetto BEPS. Anziché lasciare che gli Stati Contraenti decidano in ordine sparso (i) se inserire una disposizione *ad hoc* nei singoli trattati e soprattutto (ii) le caratteristiche di tale disposizione, l'azione 6 prende la posizione di inserire la disposizione *ad hoc* nel Modello stesso.

La norma proposta è ricavata dall'esperienza americana e – conseguentemente – presenta le caratteristiche di una piccola clausola LoB (i.e. *Limitation of Benefits*): i benefici convenzionali sono inizialmente negati, salvo poi riconoscerli in presenza di talune esimenti.

La norma anti abuso nella Convenzione Multilaterale

La norma anti abuso della Convenzione Multilaterale prevede due esimenti. In primo luogo, i benefici convenzionali non sono disapplicati, qualora il reddito transnazionale conseguito da uno Stato Contraente R sia connesso o collegato all'esercizio di un'attività d'impresa svolta attraverso la stabile organizzazione; a tal fine, non si considerano attività d'impresa l'effettuazione, la gestione e il possesso d'investimenti per conto proprio. In secondo luogo, è previsto che la competente autorità fiscale dello Stato Contraente S (quello della fonte) possa comunque – su richiesta dell'impresa – riconoscere i benefici convenzionali agli elementi reddituali in esame, giustificando quindi il mancato rispetto delle condizioni; in tal caso la competente autorità fiscale dello Stato Contraente S dovrà comunque consultarsi con la propria controparte nello Stato R (sia per accordare i benefici convenzionali, sia per negarli).

La norma antiabuso nella Convenzione fra Italia e Cile

La Convenzione con il Cile, con formulazione vicina al Modello USA, rappresenta il primo esempio della clausola antiabuso nel panorama dei trattati italiani (vd. l'art. 27, comma 2, della Convenzione con il Cile ratificata con la legge 3 novembre 2016, n. 212). (GDA)

“Il concetto di beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e nelle direttive comunitarie. Evoluzione”, di M. TARDINI, in Strum. fin. e fisc. 30/2017, pag. 37.

L'articolo esamina la nozione di beneficiario effettivo alla luce della disciplina convenzionale e comunitaria e della giurisprudenza in materia al fine di contestare la tesi dell'Amministrazione finanziaria che in più occasioni ha disconosciuto alle *holding* di pura partecipazione l'applicazione delle convenzioni o delle Direttive comunitarie per “per il solo fatto della mancanza di una significativa struttura organizzativa”, essendo invece rilevante per le stesse dare prova dell'autonomia e padronanza delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute e nel trattamento ed impiego dei dividendi ricevuti.

In ambito convenzionale la nozione di “beneficiario effettivo” è apparsa per la prima volta nel Modello di Convenzione OCSE per evitare le doppie imposizioni del 1977 (negli artt. 10, 11 e 12), ove fu specificato che i benefici convenzionali non potevano trovare applicazione quando il destinatario dei flussi reddituali – dividendi, interessi e *royalties* – fosse un “*agent, nominee, fiduciary or administrator*”.

A seguito delle successive revisioni e integrazioni, l'edizione 2014 del Modello di Convenzione OCSE e relativo commentario attualmente in vigore, riconosce al percettore la qualità di beneficiario effettivo dei flussi soltanto nel caso in cui esso disponesse del pieno ed incondizionato diritto “*full right to use and enjoy ...*”, di quel determinato flusso reddituale, ossia il potere di usarne e disporne in maniera piena e assoluta, senza essere tenuto, in base ad obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto, ad un loro “ritrasferimento” ad altro soggetto.

In tale contesto, quella del “beneficiario effettivo” rappresenta una clausola antiabuso ed è finalizzata a prevenire che un soggetto terzo venga interposto tra il beneficiario finale del reddito e il debitore al solo scopo di sfruttare i benefici previsti da una determinata convenzione.

Tale clausola si ritrova anche in ambito comunitario (si pensi alla definizione introdotta dalla Direttiva Interessi e Royalty) non costituendo, tuttavia, l'unico strumento di contrasto del fenomeno del “*treaty shopping*” (cfr. *Action 6 BEPS*: inserimento clausola LOB – i.e. “*Limitation on benefit*” o PPT – i.e. “*Principle purpose test*” nei trattati).

Nel tempo le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria si sono incentrate sul disconoscimento della qualifica di "beneficiario effettivo" in capo ai soggetti esteri percettori di dividendi, interessi e *royalties*, al fine di attrarre a tassazione in Italia i siffatti elementi reddituali altrimenti oggetto di esenzioni o riduzioni di ritenute, in virtù di norme convenzionali e/o di norme interne di derivazione comunitaria volte ad evitare la doppia imposizione – Modello OCSE artt. 10, 11 e 12; art. 27-*bis*, comma 5 del DPR 600/1973 (Direttiva n. 90/435/CE) e art. 26 *quater* comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 (Direttiva n. 2003/49/CE).

Nella prassi accertativa, peraltro, l'Amministrazione finanziaria è solita contestare la qualifica di beneficiario effettivo della *holding* o della *subholding* che percepisce i flussi reddituali sulla base di argomentazioni che più propriamente dovrebbero attenere alla qualificazione della società percipiente quale «costruzione di puro artificio» ovvero sia quale struttura priva di sostanza economica.

Tuttavia, con la circolare n. 6/E del 2016 - in tema di *leveraged buy out* – l'amministrazione finanziaria ha assunto un atteggiamento più consapevole delle nuove forme di finanziamento e dell'esigenza di limitare le contestazioni delle operazioni che si configurino come veri e propri arbitraggi, individuando in tal senso: 1) l'assenza della qualifica di "beneficiario effettivo" o la natura di interposto reale in capo al predetto veicolo, operate sulla base di un'analisi caso per caso ed avente ad oggetto, principalmente, la natura *back to back* dei finanziamenti, ad esempio in termini di importo, condizioni, tassi, termini di pagamento e clausole non *recourse*; 2) la sussistenza della condizione di genuinità delle società *holding* che siano caratterizzate da un radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento (ad es. *HoldCo*) ovvero che non fungano da mere "*conduit*" con riferimento alla singola transazione, non svolgendo una reale e genuina attività economica. In altri termini, secondo l'Amministrazione finanziaria tali entità intermedie possono dirsi prive di sostanza economica sulla base del riscontro di almeno una delle seguenti caratteristiche, e cioè: 1) quando le strutture che percepiscono i redditi presentano una struttura organizzativa "leggera", priva di effettiva attività e di una reale consistenza e, in concreto, senza autonomia decisionale se non dal punto di vista formale (cd. insediamento artificioso); 2) oppure quando si tratta di una struttura finanziaria passante e cioè quando con riguardo alla specifica operazione le fonti e gli impieghi presentano condizioni contrattuali ed economiche quasi del tutto speculari (durata, importi, modalità e scadenza di maturazione)

L'A. inoltre svolge nell'articolo un'attenta disamina sia della giurisprudenza internazionale e comunitaria (caso *Velcro* – che riguardava l'individuazione del beneficiario effettivo delle *royalties* pagate da una società residente in Canada nei confronti di una *holding* residente nei Paesi Bassi che, a sua volta, redistribuiva una cospicua parte delle stesse alla capogruppo residente nelle Antille Olandesi) sia della giurisprudenza interna di merito al fine di fornire un elenco di prove da fornire per evitare l'applicazione della clausola anti abuso contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e nelle direttive comunitarie in tema di pagamento di interessi, *royalties* e dividendi. In particolare, occorrerà che il percettore dei redditi dimostri:

1. di aver contabilizzato nel proprio bilancio sia le attività (finanziamenti, diritti immateriali, partecipazioni) sia i redditi in questione;
2. di ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto;
 - a. di trarre un proprio beneficio economico dall'operazione posta in essere;
 - b. di avere la titolarità economica e la disponibilità giuridica dei redditi;
 - c. che la struttura non si configuri come operazione di *back to back* in termini di importo, condizioni, tassi, termini di pagamento;
 - d. che le scelte strategiche relative alle attività detenute siano prese nel paese di residenza (Consigli di Amministrazione ed assemblee);
 - e. di non essere stato costituito allo scopo principale di beneficiare delle Convenzioni o delle Direttive Comunitarie. (CLP)

“Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai tax ruling: il D.Lgs. 32/2017” di P. VALENTE, in Strum. fin e fisc. 30/2017, pag. 45.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 ha recepito nell’ordinamento interno la normativa europea che estende l’ambito di applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento al fine di garantire trasparenza tra gli Stati membri e di incoraggiare politiche fiscali favorevoli alla crescita. L’A. illustra l’intervento normativo la cui finalità è quella di rafforzare la trasparenza tra gli Stati membri in un’ottica di cooperazione e fiducia tra le amministrazioni fiscali. (EM)

“Consolidato fiscale: il trasferimento della partecipazione dalla *branch* alla casa madre” di A. VENERUSO, in Fisc. e comm. int. 8-9/2017, pag. 22.

L’A. illustra il contenuto della risoluzione dell’Agenzia 2 marzo 2017, n.25/E, passando prima brevemente in rassegna alcune delle principali modifiche introdotte dal collegato alla legge di bilancio 2017, che impattano in modo rilevante sul Consolidato fiscale.

Viene ricordato che a seguito del decreto internalizzazione, emanato per adeguare la disciplina domestica alle indicazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è ora consentito l’accesso alla *fiscal unit* anche alle società c.d. residenti in Italia il cui controllo sia detenuto direttamente o indirettamente da una controllante comune residente della UE e che nel perimetro di consolidamento possono entrare pure in qualità di controllate le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Nella risoluzione l’Amministrazione si è interessata a valutare la sussistenza degli effetti interruttivi del Consolidato fiscale che potrebbero conseguire in caso di trasferimento della quota di una partecipazione di controllo dal patrimonio di una *branch* domestica alla casa madre residente in un altro Stato membro della UE.

La conclusione a cui l’Agenzia è giunta, condivisa dall’A., è che la fuoriuscita di una partecipazione di controllo non determina l’interruzione del regime fiscale agevolativo del c.d. Consolidato fiscale di cui all’art. 117, comma 2, TUIR. (EM)

Prassi Amministrativa

Scambio automatico di informazioni – Obblighi degli intermediari.

Prov. Agenzia delle entrate 4 luglio 2017, n. 125650, nel sito web www.agenziaentrate.it

Con il provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le regole applicative per l’acquisizione, da parte degli intermediari italiani, dei dati dei conti finanziari dei non residenti e per il loro inoltro all’Agenzia delle entrate nel contesto delle procedure di scambio automatico di informazioni.

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Fiscalità internazionale – Stabile organizzazione – Sussistenza della dipendenza soggettiva – Necessità – Mancanza della dipendenza oggettiva – Necessità.

Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XV, 8 giugno 2016, n. 3394, in GT-Riv. giur. Trib. 5/2017, pag. 447.

Per affermare la presenza di una stabile organizzazione occulta italiana di un soggetto non residente occorre accertare se sussiste la dipendenza giuridica ed economica da quest’ultimo (*rectius*, la c.d. dipendenza soggettiva) e se manca l’autonomia negoziale (*rectius*, la c.d. dipendenza oggettiva).

Nella dipendenza soggettiva rientrano il rischio d'impresa, lo svolgimento di attività per conto della società estera, non legate alla propria realtà imprenditoriale autonoma, e una commistione di attività e di funzioni che elimini o delimiti l'autonomia del soggetto residente. Nella dipendenza oggettiva rientra il potere di trattare in via formale e sostanziale in modo vincolante per il soggetto estero.

Imposte sui redditi – Valutazioni – Prezzi di trasferimento – Comparabilità degli elementi a base della rettifica – Necessità.

Comm. trib. prov. di Milano, sez. I, 18 aprile 2017, n. 2961, ne Il fisco 30/2017, pag. 2986.

Nel caso in cui venga contestata ad una società la mancata dichiarazione di maggiori ricavi realizzati nei confronti della propria controllante estera e qualora si possa applicare la normativa sui prezzi di trasferimento (c.d. *transfer pricing*), è necessario effettuare un'analisi, anche dei rischi, che permetta di verificare se gli elementi presi come base della rettifica siano comparabili.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

“Patent Box con meno appeal dopo la manovra correttiva” di G.M. COMMITTERI e M. SEBASTIANELLI, in Corr. Trib. 31/2017, pag. 2444.

“Marchi d'impresa esclusi dal Patent Box” di T. GASPARRI, ne Il fisco 24/2017, pag. 2335.

Gli articoli hanno per oggetto il regime opzionale di *Patent Box*, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 e destinato a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa con l'obiettivo di incentivare il mantenimento e il rimpatrio nei confini nazionali di beni immateriali e di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo. Si tratta di un istituto agevolativo di natura strutturale, applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e che comporta l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP di un ammontare pari al 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo, diretto o indiretto, degli *Intangibles* nonché, nel rispetto di precise condizioni, delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione.

In particolare, è stato esaminato l'impatto prodotto dalla disposizione contenuta nell'art. 56 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 che, modificando l'art. 1, comma 39 della L. n. 190/2014 e ampliando gli istituti volti a garantire la piena trasparenza del regime, ha escluso dal novero dei beni immateriali ammessi a fruire del regime *Patent Box* i marchi di impresa, in quanto non integrano il requisito sostanziale del *nexus ratio* che l'Action 5 del BEPS ritiene necessario affinché un regime di attrazione degli *Intangibles* (cd. *IP regimes*) possa essere considerato non *harmful*. Restano valide le precedenti regole per le opzioni esercitate nei primi due periodi d'imposta, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, per l'intero quinquennio della loro durata.

Il nuovo regime continuerà a riconoscere pienamente i benefici per il complesso delle conoscenze che costituiscono il cd. *know how* a vantaggio di tutte le imprese, indipendentemente dalle loro caratteristiche dimensionali. (SG).

“Reddito agevolabile nel Patent Box: l'Italia è conforme alla posizione OCSE?” di S. GUARINO, in Corr. Trib. 23/2017, pag. 1852.

Nell'esaminare la “Manovra correttiva 2017” (D.L. n. 50/2017) che ha modificato il regime di *Patent Box*, escludendo i marchi di impresa dall'agevolazione, l'A. si sofferma sull'interpretazione resa dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E/2017, in merito al concetto di reddito agevolabile. Infatti, secondo l'A., la portata dell'agevolazione rischia di ridursi ulteriormente vista l'interpretazione restrittiva della nozione di reddito agevolabile, facendo rientrare nel *Patent Box* il reddito derivante

dalle attività di concessione in licenza di *software*, assistenza e manutenzione dello stesso e realizzazione di modifiche al prodotto, riconnettendo tuttavia l'agevolazione al fatto che tali attività rientrino nelle prerogative autoriali di sfruttamento del *software*, tra cui si collocano il potere di modificarne o aggiornarne il contenuto. In tal modo però l'Agenzia delle Entrate trasforma il reddito agevolabile in una sorta di reddito agevolabile qualificato, considerando tale solo quello che scaturisce dall'esercizio di una prerogativa che rientri nel perimetro di tutela del *software*, quale quella derivante dall'attività di assistenza ai clienti tramite la predisposizione di *call center*, la formazione all'utilizzo del bene immateriale, il *basic help desk*, il supporto telefonico, l'utilizzo di *software* applicativi in *cloud*. In conclusione l'A. ritiene che l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate non sembra trovare fondamento né nell'ambito della normativa italiana, né a livello OCSE e anzi, esaminando la nozione di *royalties* elaborata dall'OCSE, si dovrebbero raggiungere conclusioni diverse, tese a ricomprendere anche quelle categorie reddituali che sono remunerazioni di attività accessorie a quella principale oggetto di contratto e aventi la stessa natura, senza rilevare quindi che il reddito derivi dall'esercizio di prerogative autoriali o meno. (SG)

ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO

Prassi Amministrativa

Abuso del diritto – Conferimento d'azienda e successiva assegnazione dell'immobile – Profili elusivi.

Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 99/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione è intervenuta sui profili abusivi che possono essere rilevati in merito ad un'operazione di conferimento del ramo d'azienda industriale di una società di persone in una società di nuova costituzione, seguita dall'assegnazione ai soci dell'immobile residuo e dalla locazione dell'immobile stesso dai soci alla conferitaria *newco*.

L'Agenzia ha considerato indebito il vantaggio fiscale ritraibile dall'assegnazione: l'operazione è stata, infatti, ritenuta meramente preordinata a far beneficiare delle agevolazioni un immobile in precedenza utilizzato direttamente per l'esercizio dell'impresa e che, dopo il conferimento, continua ad essere tale, anche se in capo ad un soggetto formalmente diverso (la società conferitaria).

La sequenza degli atti posti in essere porterebbe ad un risultato sostanzialmente identico a quello che si aveva in partenza, non potendosi quindi parlare di una vera e propria estromissione del bene dal circuito del bene.

L'Agenzia precisa infatti che l'estromissione "fittizia", ovvero il mero spostamento dell'immobile in capo ad un altro soggetto, che continua l'attività del dante causa, diviene estromissione "vera" dal momento in cui l'immobile assegnato ai soci non sia di nuovo impiegato nella medesima attività di impresa. (EM)

Abuso del diritto – Cessione agevolata di immobili seguita dal rimborso anticipato di un prestito obbligazionario – Profili elusivi – Insussistenza.

Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 101/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

L'Agenzia si occupa dei possibili profili elusivi di un'operazione di cessione agevolata di immobili ex L. 208/2015 seguita dal rimborso anticipato di un prestito obbligazionario giungendo alla conclusione che nel caso prospettato non vi è un indebito vantaggio fiscale.

L'Agenzia torna sul regime di deducibilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione agevolata ex L. 208 del 2015, e, modificando il proprio precedente orientamento, afferma che il riferimento al valore catastale può trovare applicazione solo nel caso in cui la cessione determini il realizzo di una plusvalenza sulla quale calcolare l'imposta sostitutiva.

Nel caso in cui non vi sia una base imponibile, "deve ritenersi che non sia possibile dedurre la minusvalenza derivante dalla cessione utilizzando il riferimento al valore catastale dell'immobile".

Detta minusvalenza potrà essere dedotta solo nel caso in cui sia stata determinata utilizzando il valore normale dell'immobile.

In definitiva "la minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili potrà essere dedotta qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene".

AMNISTIA E CONDONO

Prassi Amministrativa

Condoni – Definizione agevolata delle controversie tributarie – Art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Chiarimenti.

Circ. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 22/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La circolare contiene importanti chiarimenti in merito alla definizione delle liti pendenti. Sono definibili tutti gli atti che vantano una pretesa a titolo di imposte o di sanzioni nei confronti del contribuente.

Se l'Agenzia è stata citata in giudizio o è intervenuta la lite è definibile, in caso contrario no.

Per i processi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, se il ricorso introduttivo è stato modificato entro il 24 aprile 2017, la lite è definibile se viene presentata apposita domanda entro il 2 ottobre 2017.

Il beneficio consiste nello stralcio intero delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora, nonché del 60% delle sanzioni non collegate al tributo.

E' possibile negli accertamenti sulle perdite fiscali definire la lite affrancando la perdita. (EM)

VIOLAZIONI E SANZIONI

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni – Cessione ramo azienda – Violazioni commesse dal cedente – Responsabilità solidale del cessionario.

Cass., sez. trib. 13 luglio 2017, n. 17264, nel sito web www.eutekne.it.

In tema di riscossione dei tributi, l'art. 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, che riguarda la cessione di azienda conforme a legge, è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., che, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario anche alle imposte e alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio. La mancata richiesta del certificato di debenza da parte del cessionario non comporta un'estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2, ma gli impedisce di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato.

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

“La disciplina in materia di *controlled foreign companies* alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “direttiva anti-Beps”” di E. M. BAGAROTTO, in Dir. e prat. Trib. 3/2017, pag. 954.

L’A., dopo aver ricordato le caratteristiche della disciplina CFC, in linea peraltro con le indicazioni fornite a livello internazionale, esamina le modifiche a tale disciplina che sono state introdotte prima con il decreto internazionalizzazione e poi con la legge di stabilità 2016.

L’ambito di applicazione della normativa

In base alla nuova formulazione, l’ambito di applicazione della normativa CFC è applicabile alle partecipazioni in società localizzate in Stati o territori - diversi da quelli appartenenti all’UE ovvero da quelli aderenti allo spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni - il cui “livello nominale di tassazione” risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Pertanto l’individuazione non dovrà più passare attraverso apposite liste, come nel passato.

L’A. manifesta perplessità riguardo all’ambiguità del riferimento che viene adottato dal legislatore al “livello nominale di tassazione” anziché *tout court* all’aliquota nominale di tassazione e introduce tuttavia interessanti riflessioni per giustificare la locuzione adottata perché si adatta meglio al caso di regimi speciali di tassazione. Altre riflessioni riguardano l’individuazione dell’aliquota nominale italiana tra cui il dubbio se occorra considerare anche l’IRAP.

Il mantenimento dell’estensione della normativa CFC alle società caratterizzate da un livello di tassazione effettivo ridotto

Con riguardo al regime previsto dal comma 8-bis dell’art. 167 per le controllate ubicate in qualsiasi Paese (anche dell’UE) in cui si fa riferimento alla tassazione “effettiva” anziché alla tassazione nominale, l’A. ritiene irragionevole che l’ulteriore requisito della verifica dell’attività svolta sia previsto solo in un caso e non nell’altro (ex comma 8-bis).

Probabilmente tale situazione deriva dalla stratificazione della normativa nel tempo. Ad avviso dell’A. sarebbe stato più ragionevole individuare un criterio base incentrato sulla tassazione effettiva per ogni partecipata.

L’estensione della normativa CFC a controllate residenti nella UE dovrebbe richiedere l’adozione di criteri selettivi ulteriori rispetto al mero riscontro di un livello di tassazione contenuto. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia consentirebbe l’applicazione della normativa CFC con riferimento alle “costruzioni di puro artificio” cioè alle installazioni fittizie che non esercitano alcuna attività economica fittizia sul territorio del Paese membro di stabilimento (società “fantasma” o “schermo”).

L’A. ritiene che la fattispecie relativa alle società assoggettate ad imposizione contenuta che svolgono attività di prestazione di servizi intragruppo potrebbe essere giudicata un ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento non giustificata in termini di proporzionalità.

Le incoerenze dei presupposti di applicazione della normativa CFC sono evidenti ad avviso dell’A. in particolare nelle esimenti correlate alle due tipologie di presupposti applicativi del regime CFC che l’A. stesso mette a confronto, risultandogli difficile comprendere per quale ragione il legislatore abbia riservato alla prima fattispecie citata (anche quando riferita a Paesi *extra* UE) un’esimente apparentemente più ampia rispetto a quella riservata alla seconda.

Le modalità di determinazione del reddito dell’impresa estera controllata da imputare al contribuente italiano

Nell’articolo vengono evidenziate le modifiche apportate dal decreto internazionalizzazione ai criteri per determinare il reddito da imputare al contribuente italiano. Le disposizioni applicabili non sono più soltanto quelle contenute nel TUIR ma sono tutte quelle applicabili ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ad eccezione dell’art. 86, comma 4, del TUIR.

C'è tuttavia un dubbio, quello cioè a quali soggetti titolari di redditi d'impresa si riferisca la norma: quelli IRPEF o quelli IRES? L'A. ritiene maggiormente corretto fare riferimento esclusivamente alle norme dell'IRES, coerentemente con la circostanza che l'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR considera gli enti non residenti sistematicamente soggetti passivi IRES.

Il procedimento di applicazione e disapplicazione della norma

L'A. evidenzia e condivide la modifica normativa riguardo alla possibilità di disapplicare il regime mediante istanza di interpello diventato facoltativo. Tuttavia, a fronte dell'abbandono dell'obbligatorietà è stato previsto uno specifico obbligo di segnalazione della detenzione di partecipazioni in CFC. A fronte di tale obbligo di segnalazione e una specifica sanzione per la violazione di tale obbligo (art. 8, comma 3-*quater*, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

L'A. ricorda che sotto il profilo procedimentale il comma 8-*quater* dell'art. 167 prevede che l'Amministrazione prima di emettere un avviso di accertamento debba notificare al contribuente la richiesta di fornire, entro 90 giorni, la prova della sussistenza delle esimenti dei commi 1 e 8-*bis*. (GDA)

FONDI PENSIONE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Fondi pensione – Prestazione di previdenza complementare – Divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

Cass., sez. trib. 29 agosto 2017, n. 20512, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di interesse generale, rimettendola al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza complementare.

Il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria riguarda le prestazioni previdenziali a carattere obbligatorio, e sembra non possa essere applicata a quelle dovute dal Fondo di carattere privatistico.

Richiamando alcuni precedenti, l'ordinanza in commento muove dal presupposto che, sebbene sia vero che l'art. 16, comma 6, della L. 412/91, che stabilisce il divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni erogate tardivamente, è applicabile ai soli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", tuttavia, per escludere l'applicabilità della rivalutazione monetaria alle prestazioni erogate dal fondo di carattere privatistico, risulterebbe sufficiente far leva sulla natura previdenziale, e non retributiva, delle stesse, atteso che l'art. 429, comma 3 c.p.c. riserva il diritto al cumulo alle sole "somme di denaro per crediti di lavoro".

IRES

Dottrina

"Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento – la natura dei soggetti coinvolti" di G. ALBANO, in La gest. Straord. Impr. 3/2017, pag. 41.

Con la risoluzione del 4 aprile 2017 n. 43, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello presentata da una società residente in Italia, è intervenuta ancora una volta sull'ambito di

applicazione della disciplina dello scambio di partecipazioni mediante conferimento (art. 177, comma 2, TUIR, recante il c.d. "regime del realizzo controllato"), soffermandosi sulle caratteristiche soggettive che deve avere il soggetto "acquirente" (conferitario) cui vengono conferite le partecipazioni della società "scambiata", e le caratteristiche di quest'ultima.

In tale occasione l'Amministrazione ha negato l'applicabilità dell'art. 177, comma 2, TUIR qualora, come nella fattispecie oggetto di interpello, il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti. Ciò in quanto, nonostante la diversa formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 177, il regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni (comma 2) richiederebbe le stesse condizioni soggettive previste in caso di permuta (comma 1) – ivi inclusa quella della residenza in Italia dei soggetti conferitari e "scambiati" –, sul presupposto che l'art. 177 disciplina lo "scambio di partecipazioni" nel suo insieme ed il conferimento e la permuta sono due modalità alternative per realizzare lo scambio.

La pronuncia appare criticabile sotto diversi profili, quanto meno con riferimento alle motivazioni adottate, e estremizzata nelle sue conclusioni escluderebbe dall'ambito applicativo della disposizione *de qua* anche altre fattispecie, quali ad esempio quella del conferimento di partecipazioni di controllo in società di persone, in cui l'applicabilità del regime del realizzo controllato è stata espressamente avallata dalla medesima Amministrazione, ponendo un problema di *revirement* delle posizioni assunte in precedenza.

Vi è tuttavia da considerare - a parziale scusante dell'orientamento assunto che, tuttavia, avrebbe potuto essere più opportunamente motivato - che le conclusioni della risoluzione n. 43/2017 potrebbero essere state influenzate dalla volontà di negare l'applicazione della disciplina del realizzo controllato in maniera indiscriminata ai conferimenti di partecipazioni in soggetti non residenti, in tutte le ipotesi, come quella oggetto della pronuncia, nelle quali non risulta applicabile il regime di neutralità disciplinato dall'art. 178 del TUIR per le operazioni con soggetti comunitari. Con il conferimento di una partecipazione di un soggetto residente in una società non residente, infatti, viene meno il potere impositivo dell'Italia sulle plusvalenze latenti relative alla partecipazione conferita, plusvalenze che potrebbero poi essere realizzate dal conferitario estero senza alcuna rilevanza fiscale in capo al conferente domestico, se non all'atto della "monetizzazione" della plusvalenza stessa (ad esempio, attraverso la successiva distribuzione della plusvalenza sotto forma di dividendi da parte della controllata estera). (PT)

“L’Agenzia delle entrate chiarisce i limiti soggettivi del c.d. regime del realizzo controllato nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento” di F. FASSO', in *Strum. fin. e fisc.* 30/2017, pag. 69.

L'art. 177 del TUIR, che detta la disciplina di riferimento per le operazioni di scambio di partecipazioni, contempla, al secondo comma e con espresso riguardo agli scambi attuati mediante conferimento, un particolare regime – c.d. realizzo controllato – delle partecipazioni scambiate, in virtù del quale, ai fini della determinazione del reddito del solo soggetto conferente, il valore di realizzo delle suddette partecipazioni deve essere commisurato all'aumento di patrimonio netto contabile del soggetto conferitario, in dipendenza dell'iscrizione nell'attivo di tale valore. Tale criterio, evidentemente, rappresenta una deroga al criterio di valutazione "al valore normale" di cui all'art. 9, TUIR.

Con la Risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017 - in risposta ad una istanza di interpello avente ad oggetto una operazione di riorganizzazione societaria che vedeva coinvolte, in veste di conferente, una *holding* di diritto italiano residente in Italia e, in qualità di conferitaria e di "società scambiata", due società di diritto inglese residenti nel Regno Unito - l'Agenzia delle entrate si è pronunciata per la prima volta sui profili soggettivi di applicazione dell'art. 177, comma 2, TUIR.

Dopo avere premesso, che l'operazione non poteva essere disciplinata dall'art. 178, TUIR (in quanto tale norma contempla l'eventualità in cui lo scambio di partecipazioni coinvolga società residenti nel territorio di Stati membri diversi), l'Amministrazione finanziaria ha rilevato che, nonostante il dato letterale del comma 2 dell'art. 177, TUIR, non contenga alcun riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni da esso recate, per ragioni di ordine logico sistematico dovessero valere le stesse condizioni soggettive di applicazione specificamente individuate al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire quelle della residenza in Italia sia della società acquirente/conferitaria

sia di quella acquistata/scambiata. Ciò con la conseguenza che, nel caso oggetto di esame, trovavano applicazione le ordinarie regole impositive di cui all'art. 9, TUIR.

Sebbene la decisione dell'Amministrazione finanziaria possa apparire ragionevole – in particolare ove si consideri la natura “derogatoria” della speciale disciplina contemplata dall'art. 177, comma 2, TUIR, rispetto al principio generale enunciato dall'art. 9, TUIR e, al contempo, l'assenza di qualsiasi riferimento all'applicabilità del regime di realizzo controllato anche a fattispecie che vedano coinvolte nell'operazione società non residenti –, un'interpretazione tanto restrittiva dell'art. 177, comma 2, TUIR, potrebbe suscitare qualche dubbio in relazione alla compatibilità della disciplina in parola rispetto alla normativa prevista, nel contesto europeo, con riferimento alle operazioni di carattere transfrontaliero (regime di neutralità fiscale), configurando un'ipotesi di discriminazione a rovescio. (PT)

“Trasferimento della partecipazione di controllo dalla *branch* italiana alla casa madre estera: la prosecuzione del consolidato fiscale nazionale” di A. FAZIO, in *Strum. fin. e fisc.* 30/2017, pag. 61.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 147/2015 (“Decreto internazionalizzazione”) è intervenuto sulla disciplina normativa del consolidato fiscale nazionale di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR, ampliando il novero dei soggetti ammessi ad aderire a tale regime, al fine di uniformarla ai recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr., in particolare, sentenza 12 giugno 2014, cause riunite n. C-39/13, C-40/13 e C-41/13).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25/E del 2 marzo 2017, ha chiarito un peculiare profilo relativo al regime del consolidato fiscale nazionale, ossia quello attinente al venir meno dell'obbligo di inclusione nel patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società consolidate anche per i consolidati fiscali la cui opzione sia stata esercitata prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 del Decreto internazionalizzazione (e quindi della possibilità di continuare il consolidato fiscale anche ove tali partecipazioni siano successivamente ricondotte nel patrimonio della casa madre estera).

La Risoluzione in commento si apprezza oltremodo perché l'Agenzia delle Entrate pone in relazione la ragione della eliminazione della connessione patrimoniale delle partecipazioni delle consolidate con la stabile organizzazione della controllante non residente con la nuova disciplina relativa alle stabili organizzazioni, introdotta dall'art. 7 del Decreto internazionalizzazione, che ha eliminato dall'ordinamento nazionale quelle disposizioni del TUIR che configuravano il c.d. principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione”, contrario agli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. (PT)

“Consolidato nazionale: novità applicative e aspetti internazionali”, di S.M. GALARDO, in *Corr. Trib.* 23/2017, pag. 1833.

Il D.L. n. 193/2016 ha modificato l'art. 117, comma 3, del TUIR, in materia di rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale, stabilendo che, al permanere dei requisiti previsti per la tassazione di gruppo, vi sia un rinnovo “automatico” dell'opzione, salvo revoca.

Queste comunicazioni per la tassazione di gruppo relative ad opzioni o revoca vengono ora gestite nel modello di dichiarazione; in particolare, le comunicazioni sono incluse nella sezione II del quadro OP del modello dichiarativo proprio della consolidante (Mod. REDDITI SC) e non nel modello di dichiarazione del consolidato (Mod. CNM).

Inoltre, sempre con il D.L. n. 193/2016, è stato esteso l'istituto della remissione in *bonis* anche alla mancata comunicazione dell'opzione per il consolidato. Con la circolare n. 8/E del 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche in relazione alla revoca del regime di tassazione di gruppo, considerato che questa va fatta con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione, possa trovare applicazione l'istituto della remissione *in bonis*, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012.

L'A. analizza, poi, l'ampliamento, sempre ad opera del Decreto internazionalizzazione, delle possibilità di esercitare l'opzione per i gruppi internazionali, con riferimento ai soggetti residenti in

Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, con l'introduzione del consolidato tra sorelle. In altre parole, le società sorelle, controllate da un soggetto residente nell'area europea, possono aderire al regime del consolidato nazionale anche qualora quest'ultimo manchi di una stabile organizzazione in Italia o di una controllata di primo livello residente nel territorio dello Stato. La controllante non residente deve designare una delle "sorelle" controllate a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere dal punto di vista procedurale la qualifica di consolidante, rimanendo dal punto di vista sostanziale una controllata. Nel caso in cui cessi il requisito del controllo nei confronti del soggetto designato-consolidante prima del compimento del triennio, il regime della tassazione di gruppo non si interrompe e il soggetto non residente può designare, tra le controllate che hanno esercitato la medesima opzione, un'altra "sorella" ad assumere la qualifica di consolidante.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 40/E/2016, ai fini dell'accesso al regime del consolidato, il requisito della residenza della controllante deve essere determinato sia sulla base della normativa interna fiscale dello Stato UE/SEE sia alla luce delle cd. *tie breaker rules* di origine convenzionale. Pertanto, la controllante deve essere un soggetto residente in Stati UE/SEE – con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni – la cui residenza al di fuori dell'UE/SEE sia esclusa ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo. Un ulteriore presupposto di accesso alla nuova disciplina, da verificare in capo alla controllante UE/SEE, sottolineato nella Circolare 40/E del 2016, riguarda l'effettivo esercizio di una attività economica. Sotto tale profilo l'A. osserva che analogo requisito (*rectius* esercizio effettivo di un'attività economica) non sia richiesto nel caso in cui la controllante/consolidante sia residente in Italia. Tra i requisiti la norma prevede, inoltre, che la controllante non residente debba rivestire una forma giuridica analoga a quelle previste dall'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. Tale requisito si considera verificato nel caso in cui il soggetto non residente rivesta una delle forme giuridiche di cui all'allegato 1, Parte A, della Direttiva Madre-Figlia (Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011).

La Circolare n. 40/E/2016 dell'Ade ha anche chiarito che per quanto riguarda il requisito dell'identità dell'esercizio sociale di ciascuna controllata con quella della controllante, questo deve riferirsi solo alla controllata designata e non anche alla controllante UE/SEE, poiché questa non consolida il proprio reddito imponibile. In qualità di consolidante, la controllata designata assume le responsabilità di cui all'art. 127 del TUIR e la controllante UE/SEE assume le medesime responsabilità in via sussidiaria, a pena di inefficacia dell'opzione.

Infine, il decreto internazionalizzazione ha introdotto la facoltà di adesione al consolidato – anche tra sorelle – a determinate condizioni, alle stabili organizzazioni di società dell'area europea in qualità di consolidate. In particolare, le stabili organizzazioni di società di Stati UE e SEE possono aderire al consolidato in qualità di controllate, ai sensi del nuovo comma 2-ter, dell'art. 117 del TUIR. Per quanto riguarda i requisiti che la stabile organizzazione deve avere per aderire al consolidato in veste di controllata, la circolare n. 40/E/2016 ha precisato che "nonostante l'art. 117, comma 2, del TUIR, nell'ammettere la stabile organizzazione in veste di controllata, non richieda espressamente che quest'ultima eserciti un'attività d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, a differenza di quanto previsto per la stabile organizzazione consolidante, un'interpretazione logico sistematica impone di includere tale requisito fra quelli necessari affinché la stabile possa essere consolidata".(WR)

"Le modalità di calcolo delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili", di A. GARCEA, in Corr.Trib. 29/2017, pag. 2263.

Ai sensi dell'art. 106 co. 1 del TUIR, la deduzione delle svalutazioni sui crediti non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

La risoluzione n. 65/E del 2017 commentata nel presente articolo, nel confermare le indicazioni già fornite in precedenti documenti di prassi e in particolare nella circolare Ade n. 26/E/2013, disattenda una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 13458/2015) ribadendo che: i) il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti deve essere effettuato con il totale delle

svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio; ii) se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo

Per le società industriali le svalutazioni dei crediti commerciali si deducono in misura non superiore allo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Questa deduzione, tuttavia, non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni (o degli accantonamenti a fondo svalutazione) abbia raggiunto il 5% del valore dei crediti. La problematica affrontata dalla risoluzione dell'Agenzia riguarda i criteri di determinazione della soglia del 5%. In altre parole ci si chiede se a tal fine si debba tener conto di tutte le svalutazioni effettuate in bilancio, anche se non dedotte, ovvero delle sole componenti già dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR. Dal tenore letterale della norma si riscontrano due limiti: i) il primo relativo allo 0,5% relativo al flusso di svalutazioni deducibili in ciascun esercizio; ii) il secondo riferito allo stock delle svalutazioni complessivamente ammesse, che non possono comunque superare il 5% del monte crediti commerciali. In questa logica sembrava naturale assumere che, così come il limite dello 0,5% intende circoscrivere le svalutazioni fiscalmente deducibili, anche quello del 5% relativo allo stock dovesse avere la medesima funzione e che, quindi, intendesse rivolgersi all'importo cumulato delle svalutazioni dedotte. Le fondamenta di questo assunto sono state minate da una sentenza della Cassazione del luglio 2015 (sent. n. 13458/2015) che giunge ad una conclusione esattamente opposta attraverso un percorso argomentativo alquanto originale. Secondo la Corte il limite dello 0,5% e del 5% sarebbero destinati ad operare su piani diversi e la soglia del 5% dovrebbe prendere in considerazione la totalità delle svalutazioni comunque effettuate contabilmente (compresi gli accantonamenti imputati ai fondi), ancorché non dedotte e a prescindere, quindi, dal relativo regime fiscale.

In una seconda fase, una volta stabilito che il diritto a dedurre esiste perché il monte rettifiche è capiente, il limite dello 0,5% servirebbe a definire in quali misura può essere esercitato. Per effetto di tale impostazione, quindi, un'impresa che in passato abbia effettuato svalutazioni contabili in misura superiore al 5% del monte crediti, pur non avendole dedotte, perderebbe il diritto a scomputare in futuro, in ciascun esercizio in cui permanga questa condizione, anche la quota dello 0,5% del valore dei crediti commerciali.

La pronuncia della Cassazione aveva messo in allarme un'impresa *industriale IAS*, che ha presentato interpello per ricevere chiarimenti in merito alle corrette modalità applicative dell'art. 106, comma 1, del TUIR, in modo da stabilire con certezza come effettuare il calcolo delle svalutazioni deducibili sul portafoglio dei crediti commerciali. Nella risposta all'interpello, resa pubblica con la risoluzione n. 65/E/2017, l'Agenzia delle entrate disattende l'interpretazione della Cassazione confermando la validità dell'orientamento tradizionale e delle indicazioni fornite dalla stessa sul meccanismo di funzionamento dell'art. 106, comma 1, del TUIR. L'Agenzia, in particolare, ha confermato che il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti – necessario per stabilire quando la deduzione fiscale delle svalutazioni non è più ammessa – deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non con quelli complessivamente imputati a bilancio. Secondo l'Agenzia, la Suprema Corte non stabilisce espressamente un principio di diritto diverso dall'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria (in effetti, come sopra evidenziato, il contrasto pare emergere nell'iter argomentativo dei giudici di legittimità). Non è altresì rinvenibile, nell'attuale contesto normativo, un orientamento giurisprudenziale consolidato differente dalla posizione ribadita dalla risoluzione n. 65/2017, più favorevole al contribuente rispetto a quella della Cassazione.

L'A. sottolinea che la presa di posizione dell'Agenzia, oltre ad essere condivisibile, è senz'altro meritoria e da salutare con favore. (WR)

“Le principali problematiche interpretative in tema di fusioni (e trasformazioni) eterogenee”
di G. LEONI e C. BUONO, in La gest. Straord. Impr. 3/2017, pag. 79.

La fusione eterogenea - che ha luogo ogni qual volta una società risultante o incorporante assuma una veste giuridica diversa da quella delle entità fuse o incorporate - è un'operazione che consente

il cambiamento della forma giuridica del soggetto collettivo in relazione al quale viene posta in essere. Essa implica di fatto (se non nella forma, almeno nella sostanza) una duplice vicenda di trasformazione e fusione insieme, tale da giustificare una sorta di applicazione "cumulativa" delle due relative discipline. La fusione tra soggetti diversi, infatti, è ammessa nella misura in cui è ammessa la trasformazione. È dunque da ritenersi legittima la combinazione del procedimento di fusione con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione. Sotto il profilo tributario, occorre tener presente che, interessando società di tipo diverso, in quanto non soggette alla medesima imposta personale, la fusione eterogenea implica una trasformazione della società incorporata, per la quale, pertanto, dovranno trovare applicazione anche le norme fiscali in materia di trasformazione di società. In altri termini, nell'ambito di operazioni di tal genere si renderà necessario ricostruire indirettamente l'operazione come se la stessa fosse idealmente composta da due operazioni separate: una trasformazione, cui applicare le regole della trasformazione, ed una "contestuale" fusione per incorporazione. (PT)

"Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari", di D. MAJORANA, in Corr. Trib. 31/2017, pag. 2498.

La Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha ridotto l'aliquota ordinaria dell'IRES (di cui all'art. 77 del DPR n. 917 del 1986 - TUIR), con effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2017, dal 27,5% al 24%⁽¹⁾. Da un punto di vista contabile, la riduzione di aliquota ha prodotto effetti sugli stock di imposte anticipate (DTA) e differite (DTL) contabilizzate in bilancio, rendendone necessaria una nuova valutazione, a seconda dei casi, in contropartita del conto economico o dello stato patrimoniale, già nel bilancio dell'esercizio 2015. Infatti, anche se la Legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, essa è stata già pubblicata il 30 dicembre 2015.

Per le imprese del settore bancario e creditizio, l'obbligo di adeguare il valore dello *stock* di imposte anticipate (in base allo IAS 12, par. 46) avrebbe comportato un immediato impatto negativo sul bilancio del 2015 e sulla entità del patrimonio di vigilanza. Pertanto, a carico degli "enti creditizi e finanziari" è stata introdotta un'addizionale IRES del 3,5%, al fine di mantenere inalterata l'imposizione complessiva al 27,5% evitando così di dover contabilizzare le svalutazioni delle DTA. In particolare, la base imponibile dell'addizionale coincide esattamente con quella del tributo principale, per cui i componenti negativi di reddito che hanno originato le DTA (svalutazioni dei crediti la cui deduzione era per legge stata rinviata e non ancora effettuata; ammortamenti fiscali dei maggiori valori dei beni affrancati non ancora "maturati") mantengono oggettivamente inalterata la precedente valenza economica. L'incidenza dell'addizionale è stata attenuata dalla modifica apportata al regime di deducibilità degli interessi passivi che, sempre dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, concorreranno integralmente alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, anziché nel limite del 96% del loro ammontare.

L'A. analizza poi l'ambito soggettivo dei contribuenti che, oltre alla Banca d'Italia, sono soggetti passivi dell'addizionale, chiarendo che questo è stato determinato mediante rinvio agli "enti creditizi e finanziari di cui" al D.Lgs. 87/1992, norma abrogata ad opera del D.Lgs. n. 136/2015. Pertanto, è necessario comprendere se il Decreto abrogato abbia caratteri di ultrattività (rinvio "statico"), oppure se lo stesso debba essere "reinterpretato" sulla base del coordinamento dell'evoluzione normativa (rinvio "dinamico"). L'A. ritiene che, per individuare l'ambito soggettivo del tributo in esame, occorra partire dall'elenco dei soggetti passivi dell'addizionale straordinaria dell'8,5% dell'IRES di cui al D.L. n. 133/2013 per gli enti creditizi e finanziari, coordinandolo opportunamente con le modifiche normative che si sono succedute.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, l'A. sottolinea che la base imponibile dell'addizionale è la medesima del tributo ordinario; ai fini del consolidato fiscale e del regime fiscale della trasparenza è stabilito che l'aliquota incrementale dovrà comunque essere applicata autonomamente su base individuale, non confluendo nella tassazione globale della "*fiscal unit*". In sostanza, per i soggetti aderenti al regime del consolidato fiscale, il versamento dell'addizionale (a saldo ed in acconto)

¹ Per un'approfondita analisi cfr. ns. Circolare n. 1/2016, pag. 10 e ss.

nonché la gestione delle relative eccedenze avviene in forma autonoma rispetto all'imposta dovuta secondo l'aliquota ordinaria. In linea generale, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'addizionale entra in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, pertanto gli acconti di imposta 2017, calcolati con il metodo storico, non dovrebbero essere versati. Infatti, data l'autonomia del tributo di nuova introduzione, rispetto all'IRES manca il riferimento all'imposta del periodo d'imposta precedente, come base di calcolo dell'acconto.

L'addizionale in esame si presenta come tributo autonomo, ai fini del regime del consolidato fiscale ed a quello della trasparenza. Si tratta, comunque, di un tributo intimamente collegato con l'IRES ordinaria, tanto da dividerne la stessa base imponibile. L'Agenzia delle entrate, in merito alla "Robin Hood Tax," aveva sostenuto che "l'utilizzo di perdite pregresse comporta l'abbattimento sia della base imponibile dell'IRES che dell'addizionale, in conformità a quanto disposto nell'art. 84 del TUIR (cfr. Circolare Ade n. 18/E/2015, par. 4). Tale approccio si auspica venga confermato dall'Agenzia delle Entrate anche con riferimento all'addizionale in esame, con la conseguenza che l'apporto di perdite al consolidato alla *fiscal unit* darebbe luogo: i) alla remunerazione al 24% delle perdite attribuite al consolidato, o credito al 24% in caso di mancata compensazione con imponibili del consolidato; ii) alla riportabilità a nuovo delle perdite anche in sede di determinazione della base imponibile dell'addizionale, generando così imposte differite attive pari al 3,5%.

Infine, vengono analizzati i profili di costituzionalità della nuova addizionale, prendendo spunto sia dai dubbi espressi nel proprio *Dossier* dal Senato della Repubblica sia dalle risultanze della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 dell'11 febbraio 2015, che ha dichiarato illegittima la "Robin Hood Tax". Al riguardo, il circoscritto ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES (*i.e.* settore finanziario) e la natura di misura permanente e incondizionata della stessa, potrebbero costituire il presupposto di eventuali censure da parte della Corte costituzionale. In particolare, viene preso ad esempio il caso di una banca neocostituita nel 2016, ovvero, di una banca che nel 2016 abbia convertito tutte le proprie DTA in crediti; entrambe saranno comunque costrette ad assolvere l'IRES al 27,5% e non al 24%, pur non avendo DTA da salvaguardare. Secondo l'A. sarebbe stato opportuno collegare la maggiorazione in esame con l'orizzonte temporale determinato dall'ordinamento ai fini dell'integrale assorbimento delle DTA connesse alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari, previsto per il 2025. (WR)

Prassi Amministrativa

IRES – Operazione di scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche – Non è elusiva.

Ris. Agenzia delle entrate 25 luglio 2017, n. 97/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione interviene sui profili abusivi che possono essere rilevati in merito ad un'operazione di scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e di successiva cessione di tutte le partecipazioni nella scissa, rimasta titolare, all'esito della scissione, del solo ramo operativo, da parte dei relativi soci.

La scissione (parziale proporzionale) concepita in funzione di "separare" due distinti complessi aziendali e strumentale alla (successiva) cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (contenente l'azienda riferita al ramo operativo della scindenda) da parte del socio-società non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell'ordinamento tributario.

La cessione post scissione della totalità delle partecipazioni della società scissa non integra alcun "indebito risparmio d'imposta", a condizione che il patrimonio della società mantenga le caratteristiche di una azienda.

Non esistendo alcun indebito vantaggio fiscale, si conclude che nell'ambito l'operazione rappresentata non integra gli elementi dell'abuso. Con la nuova disciplina dell'abuso del diritto, se il sistema offre più percorsi alternativi per addivenire al medesimo risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso.

L'Amministrazione sottolinea comunque che, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata

all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibles* o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR.

Viene precisato per completezza che, ai fini fiscali, la composizione del patrimonio netto (che residua dopo la ricostituzione delle eventuali riserve in sospensione d'imposta) destinato alla società beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scindenda, e nelle medesime proporzioni (senza considerare, nella proporzione, le riserve in sospensione d'imposta già ricostituite dalla società beneficiaria).

Ai fini dell'imposta di registro, la risoluzione considera non valutabile la possibile qualificazione abusiva dell'operazione prospettata.

Secondo l'Agenzia, atteso che, a norma dell'art. 10-*bis*, comma 12, L. 212/2000, la disciplina antielusiva ha carattere residuale, essa non potrebbe trovare applicazione ogni qualvolta possa essere applicato l'art. 20, DPR 131/86.

IRES – Interpello art. 11, comma 1, lett. c), della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Scissione finalizzata all'assegnazione di beni ai soci – Profili elusivi – Insussistenza.

Ris. Agenzia delle entrate 26 luglio 2017, n. 98/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La domanda di interpello verte sulla possibilità di procedere ad una scissione asimmetrica non proporzionale con la quale ai soci della società scindenda che non intendono usufruire dell'assegnazione agevolata vengono attribuite le quote della società beneficiaria, mentre le persone fisiche che intendono procedere con l'assegnazione restano soci della scissa. A seguito dell'operazione di scissione, si intende effettuare l'assegnazione agevolata e poi liquidare la società scissa.

L'Agenzia rileva che nel caso esaminato la scissione non risulta preordinata alla cessione a terzi delle quote della società scissa, ma è finalizzata all'utilizzo dell'assegnazione agevolata.

Inoltre, con riferimento alla società beneficiaria, non si realizza una società di mero godimento, non connotata da alcuna operatività, in quanto gli immobili sono comunque locati ai soci e generano un reddito d'impresa, ancorché il canone sia inferiore a quello di mercato in applicazione della disciplina sui contratti di locazione convenzionati.

Ne consegue, secondo l'Agenzia, che la scissione è diretta a riorganizzare l'assetto societario al fine di consentire ad alcuni soci di poter usufruire della norma agevolativa e, pertanto, non realizza alcun indebito risparmio d'imposta.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, l'Amministrazione ribadisce il principio in base al quale non si ritiene applicabile la disciplina dell'art. 10-*bis* della L. 212/2000, in quanto assume rilievo l'art. 20 del DPR 131/86.

In ogni caso, l'operazione non presenta aspetti di criticità in quanto l'operazione di scissione è espressamente disciplinata dalla Tariffa e la successiva assegnazione agevolata "non appare idonea a mutare la qualificazione giuridica dell'operazione". (EM)

IRES – Obbligazioni – Interpello art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Spese di emissione di un prestito obbligazionario – Deducibilità.

Ris. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 102/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione si occupa del trattamento fiscale delle spese di emissione dei prestiti obbligazionari, in caso di titoli emessi da parte della società controllante che trasferisce le risorse raccolte alla controllata attraverso l'erogazione di un finanziamento soci.

A seguito di questa operazione, le spese di emissione del prestito sono state riaddebitate alla controllata.

La risoluzione precisa che i costi connessi con l'emissione del prestito sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenuti, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio ed a nulla rilevando la ripartizione dell'onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell'operazione di finanziamento.

La deducibilità per cassa di queste spese deve essere considerata una facoltà e non assorbe il criterio generale di deducibilità per competenza che segue la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell'operazione di finanziamento.

Per verificare se dette spese rientrano nell'ambito delle limitazioni alla deducibilità degli interessi previste dall'art. 96 del TUIR, l'Amministrazione ritiene che sia necessario distinguere due ipotesi: l'esercizio della facoltà di deduzione per cassa delle spese ex comma 13 dell'art. 32 del DL 83/2012, il mancato esercizio della facoltà di tale deduzione per cassa.

La prima ipotesi considera la deduzione per cassa una disciplina speciale che prevale sul regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati previsto dall'art. 96 del TUIR: in questo caso le spese diventano integralmente deducibili nell'esercizio di sostenimento, non applicandosi le limitazioni dell'art. 96 del TUIR.

Qualora invece non vi fosse l'esercizio della facoltà concessa di dedurre le spese per cassa ex art. 32 citato, le spese di emissione sono soggette alle limitazioni sulla deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRES previsti dall'art. 96 TUIR. (EM)

IRES – Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo Stato o territorio di residenza o localizzazione – Ritenute a titolo d'imposta – Scomputo.

Ris. Agenzia delle entrate 11 agosto 2017, n. 112/E, nel sito web www.agenziaentrate.it.

La risoluzione definisce il perimetro del *tax credit* relativo alle imposte assolte all'estero dalle partecipate CFC il cui reddito viene imputato per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia.

Si ritiene che le imposte estere accreditabili in Italia, in caso di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti dalla società controllata non residente consistano non solo nelle imposte pagate dalla medesima nel proprio Stato di residenza, ma anche in quelle assolte in altri Paesi esteri, nella misura in cui le stesse siano rimaste effettivamente a carico della partecipata CFC.

L'Amministrazione finanziaria osserva che ai fini in esame non assume alcuna rilevanza la definizione di "reddito prodotto all'estero" che nel regime CFC coincide necessariamente con i redditi conseguiti dal soggetto estero ed imputati per trasparenza al socio residente. In questo regime, quindi, non trovano applicazione né il criterio della lettura "a specchio" dell'art. 23 del TUIR, né il criterio di collegamento stabilito nella specifica Convenzione contro le doppie imposizioni di volta in volta applicabile. Ossia, chiarisce l'Agenzia, vengono derogati i criteri in base ai quali, ordinariamente, nella disciplina delineata dall'art. 165 del TUIR deve essere verificata la spettanza del diritto al credito in relazione a ciascun elemento di reddito estero.

Muovendo da queste considerazioni, si conclude che non risulta applicabile neanche il meccanismo della "*per country limitation*" di cui al comma 3 dell'art. 165 del TUIR che prevede il calcolo dell'imposta detraibile singolarmente per ciascuno Stato estero di produzione del reddito. Ciò in quanto nel regime CFC il credito è calcolato in via "isolata" con riferimento a tutti i redditi della società estera, imputati per trasparenza in capo al socio italiano, secondo il diverso meccanismo della "*per company limitation*". I redditi della CFC sono considerati unitariamente a prescindere dal fatto che siano stati realizzati in più di uno Stato estero.

Si osserva anche che la norma in esame, se, da un lato, ribadisce la definitività dell'imposta estera quale presupposto necessario ai fini del riconoscimento del *foreign tax credit* anche nel regime CFC, dall'altro non opera alcun richiamo alla condizione del comma 1 dell'art. 165 del TUIR, secondo cui la detrazione spetta, in caso di reddito prodotto all'estero, solo per le imposte "ivi pagate".

L'impostazione assunta dall'Agenzia delle entrate risulta coerente con le indicazioni fornite dal Report OCSE "*Designing Effective Controlled Foreign Company Rules*", relativo all'Action 3 del progetto BEPS, e dalla direttiva 2016/1164/UE, i quali raccomandano la previsione di disposizioni domestiche idonee a garantire l'eliminazione della doppia imposizione che si determina per effetto dell'applicazione della disciplina CFC. (EM)

IRES – Stabile organizzazione – *Branch exemption* – Disposizioni attuative.

Prov. Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, n. 165138, nel sito web www.eutekne.it.

Il provvedimento dà attuazione al regime di *branch exemption* (art. 168-ter del TUIR).

L'art. 2 del provvedimento conferma il criterio "*all in, all out,*" per cui l'opzione esercitata vincola tutte le stabili organizzazioni estere, comprese quelle costituite successivamente e quelle la cui esistenza viene accertata dallo Stato estero.

Viene riconosciuta la possibilità di optare per il regime di esenzione anche nella dichiarazione relativa al 2017, se l'impresa aveva stabili organizzazioni all'estero nel periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015.

Per quanto riguarda il meccanismo di *recapture* delle perdite pregresse, il provvedimento stabilisce che potranno essere vagliati ai sensi della normativa anti abuso i comportamenti volti ad anticipare il conseguimento di perdite fiscali prima dell'efficacia dell'opzione, e che la parte delle perdite fiscali non utilizzata dalla casa madre non concorre a formare le perdite della stessa, le quali devono essere conseguentemente ridotte di pari importo.

Viene inoltre previsto che il *recapture* avviene non in modo globale, ma Stato per Stato: per ciascuna giurisdizione estera si assume, ai soli fini del *recapture*, che esista una Stabile Organizzazione, il cui reddito o perdita è rappresentato dalla sommatoria dei redditi e delle perdite delle varie Stabili Organizzazioni presenti in questo territorio.

L'art. 7 del provvedimento prevede che il reddito delle stabili organizzazioni "esenti" sia determinato considerando la *branch* quale entità separata ai fini fiscali dalla casa madre, con valorizzazione delle transazioni secondo le regole dei prezzi di trasferimento, anche per la congruità del fondo di dotazione (congruità che, perciò, l'Agenzia delle entrate ha espressamente disciplinato per il solo settore bancario, e non per le imprese industriali, commerciali o di servizi).

Per le Stabili Organizzazioni ubicate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in assenza delle esimenti previste dalla disciplina CFC il reddito della *branch* è determinato secondo le disposizioni dell'art. 167 del TUIR, dopo avere attribuito alla *branch* gli utili e le perdite come se fosse un'entità separata; a tali specifici fini, l'art. 8 del provvedimento prevede che, se le Stabili Organizzazioni sono localizzate nel medesimo Stato, esse si considerano singole *branch* CFC, alla quale applicare tale procedimento; se, invece, nello stesso Stato sussistono *branch* CFC e *branch* non CFC, le seconde si considerano una unica Stabile Organizzazione.

Con riferimento all'opzione per il regime della *branch exemption*, al par. 9.3 viene chiarito che gli utili provenienti dalle Stabili Organizzazioni in Stati a fiscalità privilegiata, incluse nel perimetro di esenzione poiché sussistono le esimenti CFC, sono assoggettati a tassazione integrale in capo alla casa madre al momento della distribuzione ai soci (e non in capo ai soci della stessa).

Se la Stabile Organizzazione esente integra l'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR (svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale e radicamento nel mercato locale), è riconosciuto il credito d'imposta indiretto per eventuali imposte assolute dalla Stabile Organizzazione collocata in uno Stato a fiscalità privilegiata, sulla base di quanto previsto dagli artt. 47, comma 4 e 89 comma 3 del TUIR.

Qualora, invece, sia dimostrata l'esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, è esclusa la tassazione integrale di dividendi proveniente da Stati a regime fiscale privilegiato. A tal fine, occorre provare che con la Stabile Organizzazione non si consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata a partire dall'esercizio di efficacia dell'opzione per la *branch exemption*. (EM)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IRES – Immobili – Strumentalità – Inerenza all'attività esercitata – Irrilevanza categoria catastale.

Cass., sez. trib. 2 agosto 2017, n. 19219, nel sito web www.eutekne.it.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la strumentalità di un immobile implica l'inerenza del bene all'attività esercitata e non può essere ricavata dalla mera categoria catastale di appartenenza.

IRES – Interessi su mutui o finanziamenti percepiti da società residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti – Insussistenza dell’obbligo di ritenuta.

Cass., sez. trib. 9 agosto 2017, n. 19793, nel sito web www.eutekne.it.

Non sussiste l’obbligo di operare la ritenuta sugli interessi per mutui o finanziamenti erogati a società, ad enti commerciali oppure a stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Questi ultimi, infatti, producono reddito d’impresa e non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 26% prevista dall’art. 26, comma 5, del DPR 600/73 per i percettori di redditi di capitale.

Tuttavia, se i percipienti sono soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la predetta ritenuta deve essere operata a titolo di imposta e si applica anche sui proventi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali.

IRES – Compensi amministratori – Deducibilità – Principio di cassa allargato.

Cass., sez. trib. 11 agosto 2017, n. 20033, nel sito web www.eutekne.it.

I compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.

Tali compensi, poi, in quanto redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, fruiscono del principio cd. di cassa allargato ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo il quale “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in generale, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Ne deriva che, ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente; ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno perché è da tale momento, attesa la presunzione di identità tra data apposta e momento della consegna, che si assiste al passaggio del titolo e divengono possibili le ulteriori negoziazioni.

Analoga conclusione vale nell’ipotesi in cui la disposizione sia stata effettuata con bonifico bancario: in tal caso, infatti, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, ossia dal momento dell’accredito.

Commissioni tributarie di merito

IRES – Responsabilità tributaria della società beneficiaria della scissione – Questione di legittimità costituzionale.

Comm. trib. prov. di Pisa, 10 settembre 2015, n. 322, nel sito web www.eutekne.it.

L’art. 173 comma 13, del TUIR stabilisce che, in caso di scissione societaria parziale, le “società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito”.

È pertanto sancita una responsabilità solidale relativa ai debiti tributari antecedenti all’operazione di scissione, senza limitazioni di sorta.

Anche la normativa civile contempla una forma di solidarietà, ma con alcuni limiti. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Con l’ordinanza in commento, la Commissione tributaria provinciale di Pisa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 173, comma 13 del TUIR e 15 del D.Lgs. 472/97, nella parte in cui prevedono che le società beneficiarie della scissione rispondano dei debiti della scissa in via illimitata e solidale.

Dopo aver riepilogato l'attuale quadro normativo, ed avere escluso ogni potenziale interpretazione contraria, si afferma che, in situazioni analoghe, il legislatore ha peraltro adottato un approccio differente.

Si tratta di norme affette da irragionevolezza, che si pongono, tra l'altro, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con la neutralità fiscale che deve caratterizzare la scissione societaria.

IRES – Polizze assicurative stipulate dalla società per rischio morte degli amministratori – Deducibilità – Condizioni.

Comm. trib. reg. di Venezia, 9 novembre 2016, n. 1183/2/16, nel sito web www.eutekne.it.

I premi pagati per la polizza assicurativa relativa al rischio morte dell'amministratore sono deducibili, trattandosi di costi inerenti all'attività di impresa.

IRES – IVA indetraibile – Deducibilità.

Comm. trib. prov. di Reggio Emilia 17 luglio 2017, n. 203/2/17, nel sito web www.eutekne.it.

L'IVA non ammessa in detrazione derivante da operazioni soggettivamente inesistenti è deducibile ai fini del reddito d'impresa in quanto rappresenta un onere accessorio del costo del bene a cui afferisce e, deve essere indicata tra i costi in sede di redazione del bilancio di esercizio.

REDDITI DI CAPITALE

Dottrina

“Tassazione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati” di G.M. COMMITTERI e P. ALONZO, ne Il fisco 23/2017, pag. 2229.

Nella prassi delle operazioni di acquisizione è usuale prevedere il coinvolgimento di *manager* e amministratori attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari caratterizzati da diritti patrimoniali rafforzati.

Si tratta di operatività addirittura generalizzata nel settore del *private equity* dove amministratori e *manager* della società di gestione sono chiamati a co-investire insieme ai sottoscrittori del fondo. In questo modo si ottiene un duplice risultato: gli investitori si assicurano il massimo *commitment* da parte del *management team* che ha investito proprie risorse nel fondo allineando così i rispettivi interessi e i *manager* si garantiscono la possibilità, al ricorrere di determinate circostanze, di realizzare un importante guadagno.

Infatti, le quote del fondo che vengono sottoscritte dai *manager* (tipicamente le c.d. quote “B” per distinguerle dalle ordinarie quote “A” riservate agli investitori) sono caratterizzate da una remunerazione più che proporzionale (cosiddetto *carried interest*) cui fanno da contraltare una postergazione nella remunerazione (rispetto agli investitori che recuperano prioritariamente il capitale investito ed ottengono un rendimento predefinito) e minori diritti amministrativi (tipicamente gli strumenti sottoscritti dai *manager* non danno diritto di voto nelle assemblee degli investitori).

Medesima struttura di co-investimento si potrà avere nelle *investment company* ossia quelle realtà che di fatto svolgono attività di investimento (*private equity*) senza essere strutturate come fondi, così come nell'ambito dei veicoli utilizzati per le singole acquisizioni oppure, ancora, direttamente nelle società *target* acquistate.

Se il co-investimento avviene a livello del fondo o dell'*investment company* potrà riguardare il *management* o i collaboratori (inclusi i professionisti) coinvolti nella società di gestione; se, invece, l'operazione si declina ad un livello inferiore (veicolo o *target*) avrà quali destinatari i *manager* chiamati a gestire la specifica, singola, operazione di acquisizione o società acquisita.

La *ratio* è evidente: creare un meccanismo di incentivazione in cui i soggetti beneficiari degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati rischiano in proprio ed ottengono così un sostanziale allineamento dei propri interessi a quelli degli investitori.

In questo contesto si ponevano dubbi circa la possibilità di riqualificare, ai fini fiscali, il *carried interest* come reddito di lavoro dipendente o assimilato valorizzando il fatto che lo stesso assolve in sostanza la funzione di *performance fee* che, se incassata quale premio per l'attività prestata dal *manager*, avrebbe certamente concorso a formare il reddito da lavoro.

Gli AA. ricordano la posizione dell'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 103/E del 2012 relativa ad un'operazione posta in essere nel mondo del *private equity* attraverso una società e non attraverso un fondo, con assegnazione non proporzionale di azioni di una società a vantaggio di manager e quindi a discapito degli altri investitori. In tal caso l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che la quota di attribuzione non proporzionale delle azioni configura reddito di lavoro dipendente (o reddito assimilato).

Con l'art. 60 del D.L. n. 50/2017 vengono stabiliti i criteri per poter considerare, in ogni caso, come produttivi di redditi di capitale o redditi diversi le azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati:

- l'investimento complessivo (dei beneficiari degli strumenti "speciali") deve raggiungere la soglia minima dell'1%;
- il rendimento deve essere "postergato" rispetto al rimborso del capitale investito dagli altri investitori ed all'ottenimento da parte di questi di un profitto predefinito;
- deve essere rispettato un *holding period* di 5 anni.

Gli AA. ritengono ragionevole, sebbene le regole valgano per le somme percepite in vigore della nuova disposizione, che non verranno elevate contestazioni per gli incassi precedenti che risultino comunque conformi ai criteri appena stabiliti e che, per le situazioni *non compliant*, l'eventuale riqualificazione non potrà fare a meno di individuare un significativo legame tra i proventi e l'attività lavorativa non essendo sufficiente la mera carenza di uno dei tre requisiti. (GDA)

RENDITE FINANZIARIE

Dottrina

"La "manovrina" ritocca i piani di risparmio a lungo termine", di G. MOLINARO, ne Il fisco 23/2017, pag. 2235.

Dal 2017 è stato istituito un regime fiscale di esenzione per i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche residenti in Italia ed operanti al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a condizione che detti piani siano detenuti per almeno 5 anni.

Nei PIR possono essere versate somme nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque, di complessivi 150 mila euro per l'intera durata dell'investimento.

Le somme versate nel piano devono essere investite in strumenti finanziari "qualificati" emessi da imprese italiane, con particolare riferimento a quelle piccole e medie che generalmente hanno difficoltà di reperimento delle risorse necessarie attraverso il tradizionale canale bancario.

Si tratta, di fatto, di un "contenitore fiscale" (può trattarsi di depositi titoli, di OICR, di gestioni patrimoniali, di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) che rispetti determinati vincoli di investimento per assicurare un'adeguata diversificazione del portafoglio che limiti il rischio di investimento.

Per la fruizione delle agevolazioni fiscali è necessario che in ciascun anno solare di durata del PIR le somme o i valori destinati al PIR siano investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di cui il 30% deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di borsa italiana o "in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" mentre il 30% residuo può essere investito in qualsiasi strumento finanziario pur con determinati vincoli che ne limitino il rischio dell'investimento.

E' stato previsto che, alla chiusura del piano, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possano essere portati in deduzione nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato. Ciò può avvenire non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo. In alternativa, i medesimi oneri possono essere portati in deduzione nell'ambito del regime dichiarativo, sempre fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che venga data indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale dette minusvalenze e perdite sono state realizzate. Inoltre i PIR non sono soggetti all'imposta sulle successioni mentre agli stessi si applica l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni agli intermediari finanziari relative ai depositi titoli.

L'A. evidenzia in conclusione la necessità che si dipanino alcuni aspetti dubbi, tra i quali, le modalità con cui devono essere calcolati i valori vincolati che danno diritto all'esenzione (70% in azioni ed obbligazioni di PMI italiane ed il di cui 30% in titoli non quotati), le modalità di computo del quinquennio necessario per sfruttare la leva fiscale, in base a quale valore incidono gli eventuali disinvestimenti parziali nonché le conseguenze del mancato rispetto della quota minima vincolata non dipendente dall'investitore (a titolo esemplificativo: la modifica dei valori di mercato, l'eventuale chiusura di una stabile organizzazione in Italia di società estera i cui titoli rientravano nella quota vincolata, etc.). (CLP)

“Piani Individuali di Risparmio: modifiche normative e prime interpretazioni dottrinali”, di M. PIAZZA e C. RESNATI, ne Il fisco 29/2017, pag. 2830.

Gli AA. esaminano la disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine (c.d. PIR) alla luce anche dei chiarimenti ed interpretazioni contenute nella nostra circolare n. 3/2017, più volte citata nell'articolo. Molte delle questioni interpretative sollevate nella nostra circolare e riprese dagli AA. sono state tuttavia superate dai chiarimenti contenuti nelle Linee guida pubblicate il 4 ottobre u.s. sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF. In particolare, relativamente all'ambito soggettivo dell'agevolazione, gli AA. riportano: 1) le nostre interpretazioni circa la possibilità per un minore di essere titolare di un PIR, confermata dalle cit. linee guida; 2) la circostanza che la verifica della residenza fiscale debba effettuarsi facendo riferimento unicamente alla disciplina interna italiana, anche qualora questo comporti l'insorgenza di situazioni nelle quali un soggetto risulti contemporaneamente (cioè nello stesso periodo d'imposta) residente, sia in Italia, sia in un altro Stato estero (secondo la rispettiva legislazione interna).

Gli AA. si soffermano sugli effetti fiscali in capo al titolare del PIR del trasferimento del piano ad altro intermediario, ritenendo correttamente che il trasferimento sia “neutrale” solo qualora il rapporto di destinazione sia anch'esso un rapporto “PIR” intestato, peraltro, al medesimo titolare. In tutti gli altri casi, ritengono che sia applicabile la disciplina ordinaria del regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 461/1997, tenuto conto che, con riferimento al rapporto PIR (di provenienza), deve essere necessariamente rilasciata l'opzione per l'applicazione del regime del “risparmio amministrato”. Sono invece superate dai chiarimenti forniti dal MEF le considerazioni relative alle movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale. In particolare, con riguardo alle movimentazioni di portafoglio, il MEF ha equiparato il trattamento fiscale dei disinvestimenti dei titoli presenti nel PIR a quello del rimborso, espressamente disciplinato dalla normativa dei PIR. Per effetto della suddetta equiparazione anche ai disinvestimenti non si applicherà il meccanismo di recupero a tassazione sia per i redditi percepiti medio tempore che sul rimborso degli strumenti finanziari qualora i proventi derivanti dal disinvestimento vengano reinvestiti, entro 90 giorni, in strumenti finanziari che permettano il rispetto dei requisiti di conformità del PIR. (CLP)

“La disciplina tributaria dei piani di risparmio a lungo termine”, di A. QUATTROCCHI, in Strum. fin. e fisc. 30/2017, pag. 15

L'A. si sofferma dapprima su alcuni profili di carattere euro-unitario attinenti agli effetti di indiretto sostegno alle imprese prodotti dall'agevolazione fiscale, evidenziando l'intendimento del legislatore di ovviare al fatto che il risparmio delle famiglie è tendenzialmente concentrato alla liquidità a fronte di una sostanziale difficoltà delle imprese a reperire nuove risorse finanziarie mediante il ricorso al credito bancario tradizionale.

Vengono poi esaminati i recenti orientamenti sugli aiuti di Stato assunti dalla Commissione europea che possono giustificare le misure di sostegno pubblico all'indiretto sostegno alle imprese per cui l'A. si sofferma non già sui destinatari della misura di esenzione ma piuttosto sui destinatari dell'investimento agevolato.

In merito al peso che gli investimenti nelle società destinatarie dell'investimento (residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia) devono avere rispetto a quello nelle società non residenti, cioè 70% contro il 30%, l'A. avrebbe preferito una soglia mediana che rendesse l'idea di una misura meno “nazionale” e volta ad un incentivo alla crescita delle imprese europee in generale. Il PIR è riservato alle persone fisiche residenti nello Stato; deve avere ad oggetto attività finanziarie diverse dalle partecipazioni qualificate (per definire la “qualificazione” si tiene conto di un ambito soggettivo partecipativo più ampio di quello previsto dall'art. 5, comma 5, del TUIR).

Una delle caratteristiche del regime in esame è la centralità del ruolo degli intermediari finanziari. Si richiede che l'interessato intrattenga con l'intermediario un rapporto stabile per il quale sia stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato oppure che abbia sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione con una compagnia di assicurazione. E' previsto un limite annuale delle somme conferite nel Piano (30.000 euro) e complessivo (15.000 euro) per ciascuna persona fisica e nel caso di conferimento di valori l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Sono inoltre previsti vincoli che l'A. definisce “esterni” o “interni”: nell'ambito dei primi è compreso il divieto di investire le somme o i valori in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati e territori diversi da quelli che garantiscono un adeguato scambio di informazioni; il vincolo in base al quale per almeno i due terzi dell'anno le somme o i valori destinati nel piano di risparmio devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgano attività diversa da quella immobiliare e che siano residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o SEE purché dispongano di stabile organizzazione in Italia; il vincolo secondo cui le somme o i valori destinati al PIR non possono essere investiti per una quota superiore al 10% in strumenti emessi dallo stesso emittente o con società appartenente allo stesso gruppo dell'emittente.

A fronte dei tre vincoli esterni si prevede un limite “interno” in base al quale almeno il 30% della quota del 70% deve essere investito in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Oltre all'investimento diretto, il piano può essere realizzato sia attraverso l'investimento in quote di OICR residenti in Italia o in Stati UE o SEE sia mediante la sottoscrizione di contratti assicurativi sulla vita o di capitalizzazione. E' peraltro possibile che anche una società fiduciaria intervenga nella gestione di un PIR, con diverse modalità.

Per fruire dell'esenzione sui redditi di capitale e “diversi” il sottoscrittore del PIR deve detenere lo strumento finanziario almeno per un quinquennio. Nel caso in cui i proventi percepiti siano stati assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva il titolare del PIR ha diritto a ricevere una somma corrispondente.

La disciplina non chiarisce se i redditi esenti percepiti in relazione agli strumenti finanziari e che siano reinvestiti nel PIR debbano essere considerati nuovi apporti e come tali rimanere soggetti al limite annuale e complessivo. L'A. ritiene che al quesito debba essere data risposta affermativa.

Il regime di esenzione decade non solo se gli strumenti finanziari non sono detenuti per almeno cinque anni ma anche se non vengono rispettate le condizioni previste dai commi 106 e 107.

Con riguardo all'ipotesi di cessione infra quinquennio l'A. si pone il quesito se detta ipotesi comporti la revoca del trattamento agevolato con riferimento all'intero piano di investimento o limitatamente ai redditi di capitale e alle plusvalenze realizzate sui soli strumenti finanziari ceduti prima del decorso

del quinquennio ed al riguardo esamina elementi sia a favore della prima ipotesi sia quelli a favore della seconda ipotesi.

L'A. evidenzia che nel contesto delle cause di decadenza dell'agevolazione, la fattispecie della cessione dello strumento finanziario è trattata diversamente da quella del rimborso infra-quinquennale nella considerazione che in quest'ultima ipotesi manca l'atto volitivo presente invece nella cessione.

Sul fronte dell'utilizzo dei risultati negativi, viene evidenziato che eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione, in caso di decadenza dall'agevolazione, nello stesso o nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

L'A. espone infine dubbi interpretativi relativi all'estinzione del PIR. (CLP)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Ripristinate le regole di determinazione dell'ACE", di G. ALBANO, in Corr. Trib. 29/2017, pag. 2277.

Negli ultimi mesi si sono succedute una serie di modifiche normative alla disciplina dell'ACE ("Aiuto alla crescita economica"), con cambiamenti non sempre coerenti, che hanno generato un certo disorientamento in capo agli operatori del settore.

La legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) è intervenuta nuovamente sulla disciplina dell'ACE, stralciando le modifiche introdotte dal Decreto e ripristinando le regole che hanno caratterizzato l'istituto sin dalla sua introduzione. In sintesi è stato abbandonato il criterio cd. "incrementale su base mobile" per il calcolo degli incrementi del capitale proprio, e ristabilito il criterio "incrementale su base fissa", che attribuisce rilevanza a tutti gli incrementi (e decrementi) di capitale proprio successivi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. A fronte del ritorno al criterio incrementale su base fissa, peraltro, la legge di conversione ha previsto un ulteriore taglio alle aliquote del rendimento nozionale, che vengono fissate nella misura dell'1,6% per il periodo d'imposta 2017 e dell'1,5% per il periodo d'imposta successivo. La riduzione opera nei confronti di tutti i soggetti, IRES ed IRPEF, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di attività.

In particolare, con l'art. 7 del D.L. n. 50/2017, il Legislatore, intervenendo direttamente sui commi 2 e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011, aveva sostituito le parole "dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" con le parole "dal quinto esercizio precedente", abbandonando così il criterio incrementale su base fissa. In particolare, come sottolineava la Relazione illustrativa, *"si elimina il riferimento "fisso" del capitale al 31 dicembre 2010 e si introduce una base "mobile" costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE"*. A titolo esemplificativo la variazione del capitale proprio nel 2017 doveva essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010 bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012. Il D.L. n. 50/2017, peraltro, non aveva previsto alcun regime transitorio per garantire rilevanza all'incremento di capitale proprio già esistente antecedentemente all'entrata in vigore dei nuovi criteri; pertanto, anche i conferimenti già effettuati e gli utili accantonati alla data del 31 dicembre 2016 soggiacevano alle nuove regole. Con riferimento al periodo d'imposta 2017, quindi, per quantificare l'agevolazione si doveva: calcolare la base ACE, su cui applicare il rendimento nozionale, quale variazione del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2012 e, di conseguenza, escludere i movimenti in aumento e in diminuzione, fino ad oggi considerati, che si sono verificati negli esercizi 2011 e 2012. Alla luce di queste considerazioni, l'A. saluta con favore il ritorno alle regole originarie (ovvero il criterio incrementale su base fissa), che garantiscono agli investitori il mantenimento dei benefici acquisiti in base alle

regole *pro tempore* vigenti, nonostante il notevole depotenziamento dell'istituto associato alla drastica riduzione del tasso di rendimento nozionale.

L'A. analizza poi gli effetti che si producono in capo alle imprese per effetto del ritorno alla normativa precedente, in ragione delle loro scelte di ricapitalizzazione (ovvero distribuzione di capitale e riserve) effettuate negli anni. In pratica, l'effetto combinato delle due disposizioni (ritorno alla base fissa e ulteriore riduzione dell'aliquota da applicare al rendimento nozionale del capitale proprio) penalizza le imprese che hanno effettuato ricapitalizzazioni negli ultimi esercizi mentre avvantaggia tutte le imprese che hanno realizzato incrementi patrimoniali netti nei primi esercizi di efficacia dell'agevolazione, che con la novità mai entrata in vigore sarebbero andati persi. In coerenza col ritorno alla disciplina passata, anche la nuova disposizione riguardante la sterilizzazione per l'incremento di valori e titoli mobiliari viene ancorata al saldo risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, anziché rispetto al saldo esistente al quinto anno precedente. Anche sotto tale profilo, il ritorno alle vecchie regole, osserva l'A., potrà penalizzare quelle imprese che hanno effettuato investimenti in titoli (detenuti anche in portafoglio) nei primi anni di vigenza dell'incentivo. Il D.L. n. 50/2017 era intervenuto anche sulla determinazione della base ACE dei soggetti IRPEF, andando a modificare lo speciale regime transitorio introdotto dalla Legge di bilancio 2017, che ora viene ripristinato per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione.

Viene poi affrontato il tema degli acconti. La nuova aliquota dell'1,6% entra in vigore – tanto per i soggetti IRES che per quelli IRPEF – dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. Il DL n. 50/2017 ha stabilito che la determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2017 debba essere effettuata tenendo conto dell'aliquota dell'1,6%. Il riferimento all'imposta sui redditi delle società comporta che l'obbligo di rideterminazione dell'acconto riguarda esclusivamente i soggetti IRES, mentre ne sono esonerate le società di persone ed imprese individuali. (WR)

L'articolo in commento è stato pubblicato prima della pubblicazione del DM 3 agosto 2017 in materia di ACE. Il Decreto, che sarà oggetto di commento nei successivi numeri dell'Osservatorio, contiene importanti (e talvolta discutibili) chiarimenti in materia di rappresentazione di varie fattispecie in base ai nuovi principi OIC, acquisto di azioni proprie e obbligazioni convertibili, rilevanza delle riserve derivante dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili, irrilevanza degli apporti derivanti da finanziamenti infruttiferi e un aggiornamento delle disposizioni antielusive. (WR)

"OIC 19: capitalizzazione dei costi accessori ai finanziamenti", di F. ARTINI, F. CHIESA e G. GUGLIOTTA, ne il fisco. 24/2017, pag. 2324.

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato, tra gli altri, il principio di valutazione dei debiti, che dovranno essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Infatti, il novellato art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., prevede che "i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato". Il criterio del costo ammortizzato è facoltativo per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese; può, inoltre, essere disapplicato dalle società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria quando la sua mancata adozione "abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". Lo scopo dell'A. in questo articolo è smontare la tesi dell'OIC secondo la quale per le piccole e micro-imprese e per le imprese ordinarie che applicheranno la facoltà prevista dall'art. 2423, comma 4, c.c., sarebbe comunque venuta meno la possibilità di capitalizzare ed ammortizzare i costi accessori ai finanziamenti, che invece verrebbero qualificati come interessi passivi con conseguente possibile aggravio fiscale su questi costi che, in certe situazioni di patologico indebitamento, costituirebbero oneri quasi certamente indeducibili. Secondo la versione precedente dell'OIC 19 (versione in vigore fino al 2014) i debiti dovevano essere iscritti in bilancio al loro valore nominale. Inoltre, in base all'OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (sia nella versione precedente che in quella di gennaio 2015) era previsto che "I costi accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio termine, e tutti gli altri costi iniziali, sono capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale...", ed inoltre che "l'ammortamento dei costi accessori sui finanziamenti è determinato sulla durata dei relativi finanziamenti in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie...". In base al trattamento contabile indicato, quindi, non vi era alcuna ragione per

trasformare gli oneri accessori in interessi passivi, posto che questi oneri partecipavano al reddito d'impresa attraverso le quote di ammortamento e non soggiacevano alle regole proprie degli interessi passivi, di cui all'art. 96 del TUIR.

Dopo aver delineato la normativa passata, viene analizzata quella presente che prevede l'applicazione del criterio del costo ammortizzato, massima espressione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che comporta le seguenti conseguenze: i) considera come parte integrante del finanziamento le operazioni connesse alla sua erogazione, e qualifica come interesse passivo le somme considerate invece ammortamento di un onere pluriennale dal criterio del valore nominale; ii) dopo avere qualificato i costi accessori sui finanziamenti come "interessi passivi", li fa imputare a conto economico non più per importi costanti secondo la "competenza temporale" ma utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

In base al nuovo quadro normativo, la valutazione dei debiti può essere eseguita secondo due diversi criteri: i) il criterio del costo ammortizzato, con costi accessori imputati come maggiore interesse nominale, in modo da riportare man mano il valore iniziale di iscrizione del debito al suo valore nominale; ii) il criterio del valore nominale, con costi accessori rilevati come immobilizzazione immateriale ammortizzata lungo la durata del finanziamento. Si tratta quindi di due criteri che si affiancano, senza modificare la loro natura.

L'OIC 24 (punto 6 delle Motivazioni) sostiene che "l'introduzione dell'istituto del costo ammortizzato ha determinato una modifica della disciplina relativa ai costi di transazione sui finanziamenti...Pertanto, la modifica normativa ha comportato l'eliminazione dall'OIC 24 dei costi accessori sui finanziamenti dalla voce "Altre immobilizzazioni immateriali". Secondo l'A. l'anomalia sta nel ritenere che l'introduzione di un nuovo criterio di valutazione determini l'eliminazione dell'ammortamento degli oneri accessori sui finanziamenti che caratterizza il criterio del valore nominale.

Se si aderisce all'impostazione OIC l'intero importo contabilizzato a conto economico come interesse passivo si qualificherebbe anche ai fini fiscali come interesse, con i relativi effetti negativi in termini di applicazione del test del ROL di cui all'art. 96 del TUIR. Ai fini IRAP, inoltre, considerato che la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione, i costi accessori ai finanziamenti che venissero contabilizzati tra gli oneri finanziari, seguendo la discutibile tesi dell'OIC, non sarebbero più deducibili (e ciò varrebbe anche per le micro-imprese).

In conclusione, le imprese che, non applicando il criterio del costo ammortizzato, continuano ad ammortizzare i costi accessori, con conseguente ricorso alla deduzione ai fini IRAP ed irrilevanza per i conteggi di cui all'art. 96 del TUIR ai fini IRES, devono essere pronte a sostenere in sede di verifica che l'OIC 19, che li riqualifica interessi passivi, non ha cancellato la possibilità di capitalizzare i costi accessori ai finanziamenti ricevuti, perché è il Codice civile ad avere confermato – nell'ipotesi di disapplicazione del criterio del costo ammortizzato – la piena applicazione del criterio del valore nominale, con conseguente successiva rilevazione delle quote di ammortamento dei costi accessori al finanziamento se esistenti.

La tesi dell'OIC che impone a tutti i soggetti la riclassifica ad interessi è una presa di posizione che, a parte comportare aggravii fiscali, non trova alcun supporto nel Codice Civile. Infine, l'A. precisa che i documenti dell'OIC non hanno valenza di legge e non possono in alcun modo modificare il *framework* normativo di riferimento. (WR)

"L'elusività dei conferimenti provenienti dall'estero nella disciplina ACE: tra duplicazione, provenienza e circolarità", di G. DE CAPITANI, G. FALSITTA E S. SCALABRINI, in Fisc. e comm.int., 8-9/2017, pag. 13.

Gli AA. analizzano la disciplina anti-elusiva ACE prima dell'entrata in vigore del DM 3 agosto 2017 che l'ha completamente rivista e aggiornata. L'indagine degli AA. riguarda in particolare il comma 3, art. 10, del DM 14 marzo 2012, lett. c) (in breve "conferimenti *white*") e d) (in breve conferimenti *black*).

Come noto l'articolo 10 del vecchio Decreto ACE si articolava essenzialmente in tre commi: i) il primo individuava l'ambito soggettivo di applicazione, distinguendo la circostanza in cui: i) i soggetti di cui agli art. 2 e 8 (cd. "soggetti aceabili") siano controllati in base all'art. 2359 del codice civile da quella in cui ii) gli stessi soggetti siano "controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante".

Posto che le norme sull'ACE sono a carattere agevolativo e che la deduzione è riconosciuta al solo fine di migliorare la struttura passiva delle imprese italiane (*i.e.* ridurre il *debt bias*), operazioni di miglioramento della struttura passiva poste in essere dalle imprese italiane non potrebbero in alcun modo essere attaccate. In questo contesto, la scelta è stata quella di limitare l'applicazione delle presunzioni a operazioni extra-gruppo solo nei casi di conferimenti *black*, in relazioni ai quali la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2015 ha definitivamente aperto alla possibilità di fornire prova contraria dell'intervenuta duplicazione infra-gruppo. Al riguardo gli AA. formulano due interessanti considerazioni. La prima riguarda la circostanza che il vantaggio indebito, contrastato dalla disciplina anti-elusiva, equivale alla duplicazione del beneficio infra-gruppo, anche a prescindere dalla circostanza in cui questo possa essere veicolato per il tramite di entità domiciliate in Paesi non inclusi nelle *white list* di cui al DM 4 settembre 1996; la seconda considerazione risiede nel fatto che l'assenza di tale moltiplicazione può essere dimostrata in ogni caso. Pertanto, il contribuente risulta avere la facoltà e l'onere di dimostrare che il beneficio ACE di cui intende godere non può essere stato generato con risorse finanziarie che già hanno generato tale beneficio nell'ambito del gruppo ACE cui appartiene.

Sulla base di queste premesse, l'approccio "*look-through*" previsto dalla citata circolare ACE (Circ. n.21/E del 2015) sembra giustificato dalla necessità di definire in modo attendibile l'ambito soggettivo di cui al comma 1 dell'art. 10, e pertanto il gruppo ACE cui il conferitario appartiene, più che da quella di individuare la provenienza dei conferimenti ex comma 3.

Inoltre, l'applicazione della disciplina antielusiva specifica ACE prevede dei passaggi che non ricorrono semplicemente nel caso in cui il conferimento provenga dall'estero e tali passaggi consistono in: i) identificazione affidabile del gruppo cui appartiene il conferitario al fine di definire in maniera attendibile il gruppo ACE; ii) calcolo della base ACE complessiva del gruppo ACE per valutare la presenza di un effettivo rischio di duplicazione; iii) individuazione dell'operazione elencata nel comma 3, dell'art. 10 del Decreto ACE. Dopo la verifica di questi *step* occorre verificare se ricorrono le circostanze per dimostrare che il beneficio ACE non ha subito duplicazioni infra-gruppo a fronte di una singola immissione. Tale dimostrazione dovrebbe avvenire, a parere degli AA., non solo attraverso i casi previsti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 2015 ma anche attraverso tutti gli elementi fattuali in grado di contrastare la presunzione di elusività prevista dalla norma.

Infine, viene precisato che la presenza di una disciplina anti-elusiva specifica non esaurisce la disciplina antielusiva applicabile a operazioni che possono ingenerare vantaggi indebiti nell'ambito dell'agevolazione ACE. Infatti, la stessa Relazione al Decreto ACE, sottolinea la possibilità di applicare, caso per caso, alle concrete situazioni che dovessero verificarsi, la tutela generale sancita dagli artt. 37, comma 3, e 37-*bis* del DPR 600/73 (oggi art. 10-*bis* dello Statuto). In altri termini, affinché un'operazione possa essere contestata in base all'art. 10-*bis* sembra necessario che avvenga una duplicazione del beneficio *infra-gruppo* attraverso un'operazione circolare non intercettata dalla disciplina antielusiva specifica. (WR)

In base alla nuova disciplina antielusiva, dettata dal DM 3 agosto 2017, i flussi di denaro provenienti dall'estero dovranno essere monitorati dalle società residenti, al fine di poter valutare l'eventuale creazione di artificiose basi Ace, anche al ricorrere delle esimenti introdotte dal nuovo decreto Ace. Esimenti che attenuano, o escludono, gli obblighi di individuazione dei conferimenti derivanti da soggetti *black list* in presenza, nella compagine sociale, rispettivamente di una società quotata o di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in uno Stato *white list*.

Quanto ai conferimenti, il comma 4 dell'articolo 10 del DM 3 agosto 2017 prevede la sterilizzazione del beneficio in ipotesi di apporti (diretti o indiretti) effettuati da soggetti, anche non appartenenti al gruppo, localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini fiscali.

Come già argomentato sopra, la circolare 21/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito, al riguardo, che per individuare tali conferimenti occorre procedere secondo un approccio "*look through*", risalendo la catena societaria sino alla "cima" e se non è possibile individuare i flussi di denaro derivanti da soggetti non "*white listed*", il conferitario deve sterilizzare l'intero conferimento ricevuto da soggetti non residenti. Le due nuove esimenti assumono quindi estrema rilevanza.

Secondo la prima, l'indagine da effettuare in presenza di una società quotata (che opera anche in qualità di *holding* intermedia) dovrà avere a oggetto esclusivamente la composizione degli eventuali soci controllanti ex articolo 2359 del Codice civile

Nell'ipotesi di conferimenti provenienti da fondi di investimento regolamentati e localizzati in Stati "white list" (nel cui ambito dovrebbero essere ricompresi anche i fondi di *private equity* e di *venture capital*) non va operata alcuna indagine circa i sottoscrittori del fondo medesimo (seconda fattispecie esimente).

Le modifiche alla disciplina antielusiva ACE saranno oggetto di commento nei successivi numeri dell'Osservatorio. (WR)

"L'evoluzione della disciplina dell'aiuto alla crescita economica", di F. GIOMMONI, in La gest. Straord. Impr., 3/2017, pag. 28.

Tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017 la disciplina dell'aiuto alla crescita economica (ACE) è apparsa sempre più come un "cantiere aperto", in quanto interessata da significative novità che ne hanno modificato profondamente la struttura. La legge di bilancio 2017⁽²⁾ (L.233/2016) ha: *i*) ridotto il tasso di rendimento del capitale proprio; *ii*) introdotto una nuova clausola di sterilizzazione della base ACE; *iii*) previsto limiti al riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie. Successivamente la cd. "Manovra di Primavera" aveva provato a modificare i criteri di calcolo della base ACE, disciplinando il passaggio da una base "fissa" a una "mobile", per poi ritornare, in sede di conversione, al criterio originario della base fissa.

I primi significativi interventi sono contenuti nella legge di bilancio 2017 (L.233/2016, commi da 549 a 553 dell'art. 1), i quali prevedono importanti modifiche alle regole di applicazione dell'ACE, dettate, come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio 2017, da esigenze di razionalizzazione del sistema, nonché per adeguare l'ACE al mutato assetto delle condizioni di mercato. La prima modifica, con impatti rilevanti sulla quantificazione del beneficio fiscale, attiene alla determinazione dell'aliquota da applicare all'incremento patrimoniale (cd. base ACE). L'A. ricorda che la determinazione di tale aliquota era rimessa ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, così come stabilito dal comma 3, art. 1, del D.L. n. 201/2011 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017, secondo cui: *"Dal settimo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento."* In base a tale disposizione, quindi, l'aliquota da applicare nel 2016 è del 4,75 per cento, mentre, per gli esercizi successivi sarebbe dovuto intervenire un apposito decreto ministeriale. Con la Legge di Bilancio 2017 quest'ultima previsione viene abrogata e sostituita dalla previsione puntuale secondo cui dall'ottavo periodo d'imposta (vale a dire dall'esercizio 2018 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è fissata al 2,7 per cento. Per contro viene previsto che in via transitoria, esclusivamente per il periodo d'imposta 2017, l'aliquota è ridotta al 2,3 per cento. La riduzione del rendimento figurativo da applicare è giustificata dagli attuali tassi di mercato. Così come chiarito dalla Relazione illustrativa, la riduzione dell'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale è stabilita *"al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse"*.

La Legge di bilancio 2017 ha introdotto anche un'altra importante novità, che riguarda l'inserimento del nuovo comma 6-bis dell'art. 1 del DL n. 201/2011, il quale prevede una specifica variazione in diminuzione della base ACE, rappresentata dall'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per espressa previsione normativa la sterilizzazione non opera nei confronti di banche e assicurazioni. Considerato che le modifiche relative al calcolo della base ACE si applicano retroattivamente, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, già per il 2016 i contribuenti hanno dovuto ridurre la base ACE in conseguenza di eventuali incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari registrati dal 2010 al 2016. Tale

² Per un'approfondita analisi cfr. ns. Circolare n. 2/2017.

norma non costituisce una novità per il nostro ordinamento tributario perché era già prevista nella disciplina della cd. *Dual income tax* (DIT) di cui l'ACE ne ricalca i tratti principali, ed ha l'obiettivo di "evitare che gli incrementi del capitale investito rilevanti ai fini DIT (*i.e.* ACE, n.d.r.) vengano utilizzati dalla società o dell'ente per incrementare attività meramente finanziarie e non realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell'apparato produttivo".

Il comma 549 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 estende, a partire dal periodo di imposta 2017, alle eccedenze ACE le medesime limitazioni attualmente vigenti per il riporto delle perdite fiscali (e dell'eccedenza degli interessi passivi) nei successivi periodi d'imposta in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di partecipazioni). Si tratta delle disposizioni del TUIR, contenute negli artt. 84, comma 3, 172, comma 7, e 173, comma 10, finalizzate al contrasto del cd. "commercio di bare fiscali", realizzabile attraverso operazioni straordinarie.

La disciplina in commento, dopo poco tempo dalla sua entrata in vigore, ha subito un'ulteriore modifica ad opera del comma 3, dell'art. 7, del D.L. n. 50/2017, che aveva previsto, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, un graduale passaggio delle modalità di calcolo della base ACE dal criterio "differenziale" a quello "incrementale" previsto a regime. In pratica, il periodo di riferimento per la rilevanza degli incrementi di capitale diveniva "mobile", in quanto la base ACE si sarebbe dovuta calcolare sulle variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, abbandonando, quindi, il riferimento fisso al 31 dicembre 2010. Le modifiche proposte dal DL n.50/2017 sono state oggetto di forti critiche da parte degli operatori del settore, soprattutto perché vanificavano le aspettative di quelle società che nei primi anni di vita dell'agevolazione avevano deliberato importati aumenti di capitale, confidando nella possibilità di beneficiare di tali incrementi patrimoniali nel lungo periodo. Sulla base di queste considerazioni il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 50/2017, ha fatto marcia indietro ripristinando il meccanismo di calcolo su base fissa e riducendo ulteriormente il rendimento figurativo sul capitale proprio, fissato all'1,6% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 1,5% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 e successivi.

Come accennato, è stato emanato dal Ministro dell'Economia il DM 3 agosto 2017, recante la revisione delle disposizioni attuative dell'ACE. Il nuovo decreto, che abroga il precedente DM 14 marzo 2012, definisce, tra l'altro, gli effetti ai fini ACE dell'adozione dei nuovi OIC (come previsto dall'art. 13-*bis* comma 11 del DL 244/2016) e chiarisce diversi aspetti della disciplina in relazione ai quali erano emerse negli anni criticità applicative anche in relazione alle norme antielusive. (WR)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Redditi d'impresa – Componenti negativi di reddito – Sanzioni *antitrust* – Deducibilità – Esclusione.

Cass., sez. trib. 7 giugno 2017, n. 14137, nel sito web www.eutekne.it.

La Corte ha chiarito che la sanzione *antitrust* non è un costo deducibile dal reddito d'impresa, poiché essa non è funzionale alla produzione di quel reddito.

Detta sanzione non può essere qualificata come sopravvenienza passiva del reddito d'impresa, attesa l'impossibilità di collegarla a ricavi o altri proventi.

D'altronde, la condotta anticoncorrenziale non può integrare un fattore produttivo, essendo non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita dell'impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento, sicché l'imputazione della sanzione *antitrust* al reddito d'impresa quale sopravvenienza passiva neutralizzerebbe la *ratio* punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d'imposta.

Commissioni tributarie di merito

Redditi di impresa – Componenti negativi – Operazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato – Costi *black list* – Seconda esimente – Effettivo interesse economico del contribuente – Valutazione – Necessità – Elementi negoziali dell’operazione – Necessità.

Comm. trib. prov. di Torino, sez. VII. 11 gennaio 2017, n. 30, in GT-Riv. giur. Trib. 6/2017, pag. 531.

La *ratio* sottesa alla disciplina dei costi *black list* e delle relative esimenti mira ad impedire che le società italiane trasferiscano utili in territori a fiscalità privilegiata, realizzando operazioni del tutto o in parte fittizie con soggetti terzi conniventi o, più di frequente, con proprie società indirettamente controllate. Per la seconda esimente, è necessario valutare la sussistenza dell’interesse economico dell’impresa italiana a porre in essere gli acquisti con riguardo a tutti gli elementi negoziali dell’operazione, essendo illegittima la contestazione che nega la deducibilità del costo per il solo fatto che il contribuente non ha fornito la prova che il prezzo applicato dal fornitore c.d. *black list* sia inferiore a quello che sarebbe stato applicato da fornitori *white list*.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Reddito di lavoro dipendente – Prescrizione crediti contributivi – Efficacia interruttiva del modello 770.

Cass., sez. lavoro, 28 agosto 2017, n. 20455, nel sito web www.eutekne.it.

Le dichiarazioni dei datori di lavoro contenute nei modelli 770 e dirette all’Agenzia delle entrate, relative ai redditi erogati ai propri dipendenti ed alla contribuzione ai medesimi relativa, equivalgono – quanto agli effetti che ne scaturiscono all’interno del rapporto contributivo – a dichiarazioni rese nei confronti dell’Inps.

RITENUTE ALLA FONTE

Dottrina

“Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi da finanziamenti esteri a medio e lungo termine” di D. DE SANTIS e O. RICCIO, in La gest. straord. impr. 3/2017, pag. 104.

In materia tassazione di interessi correlati a finanziamenti a medio e lungo termine, il comma 5-*bis* dell’art. 26 del D.P.R. n. 600/73, aggiunto dall’art. 22, comma 1, del D.L. n. 91/2014, prevede la disapplicazione della relativa ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti dai finanziamenti a medio e lungo termine concessi ad imprese residenti, qualora gli stessi siano erogati anche da investitori istituzionali esteri, ancorché privi della soggettività tributaria di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 239/1996. L’esenzione dall’applicazione della ritenuta è stata oggetto di due diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate ad istanze di interpello. L’articolo esamina tali risposte e gli ulteriori dubbi che ancora devono essere chiariti.

In risposta ad uno dei predetti interpelli l’Agenzia delle entrate ha affermato “*la locuzione investitori istituzionali esteri fa riferimento agli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. In particolare, per gli OICR esteri assume rilevanza il Paese di istituzione, indipendentemente da quello di residenza del soggetto gestore o dal luogo di direzione effettiva dell’organismo*”. L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui una società residente corrisponda interessi su un finanziamento a medio e lungo termine erogato dalla stabile organizzazione italiana di una banca europea e successivamente ceduto ad un fondo di cartolarizzazione europeo, da un punto di vista sostanziale è irrilevante il riferimento al solo “prestito indiretto” per investitori istituzionali, contenuto nella rubrica dell’art. 6 del D.L. n. 3/2015; infatti, al fine di beneficiare dell’esenzione in esame, sia l’art. 26, comma 5-*bis* citato, che l’art. 6 del richiamato D.L. n. 3/2015 non recano alcuna distinzione tra prestito erogato direttamente o indirettamente. Per l’Agenzia delle entrate, infatti, se gli interessi rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 5-*bis*, il soggetto residente può corrispondere i proventi senza applicare la ritenuta di cui all’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, indipendentemente dall’eventuale sussistenza, in capo al fondo cessionario, delle condizioni previste per l’erogazione dei finanziamenti a soggetti italiani. (SG)

IVA

Dottrina

“L’ambito soggettivo del Gruppo IVA e profili di carattere transnazionale” di G. CARPENZANO e A. ALCARA, in Corr. Trib. 26/2017, pag. 2052.

Il regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di bilancio 2017, troverà concreta applicazione nel nostro ordinamento dal periodo di imposta 2019. Tale istituto costituisce un’importante novità, riconoscendo un “gruppo economico di imprese” quale unico soggetto passivo ai fini della disciplina IVA. Anche i gruppi a vocazione internazionale, specialmente quelli che esercitano attività bancaria e assicurativa, saranno chiamati a valutare il perimetro soggettivo di applicazione del nuovo regime al fine di determinare l’effettiva convenienza all’esercizio dell’opzione di cui all’art. 70-*bis* del D.P.R. n. 633/72.

Gli AA. rilevano il vantaggio prettamente economico del nuovo regime, consistente nel risparmio in termini di IVA indetraibile, derivante dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi infragruppo rese a favore di soggetti che hanno una percentuale di detraibilità dell’IVA sugli acquisti molto bassa o nulla, a causa dell’elevato rapporto tra operazioni attive esenti e volume di affari. La sterilizzazione, ai fini IVA, delle operazioni infragruppo elimina *in radice* tale onere, particolarmente rilevante per i gruppi del settore bancario e assicurativo. Tuttavia, vi sono criticità derivanti dall’adeguamento al nuovo regime dei sistemi informatici e contabili, dalla gestione dei rapporti interni ed esterni al Gruppo IVA e dalla rilevanza IVA delle operazioni tra casa-madre e *branch* estere. Infatti, sebbene l’introduzione del Gruppo IVA rappresenti una notevole novità, si rileva, tuttavia, che il principio di neutralità dell’IVA risulterà esaltato grazie all’irrilevanza delle operazioni infragruppo in tutti quei casi in cui esso sia composto da partecipanti che sconterebbero singolarmente un pro-rata di detraibilità limitato. Ciò che preoccupa gli AA. è la possibilità di disfunzioni in sede di opzione ex art. 11 della Direttiva IVA da parte di alcuni Stati UE. Diversi perimetri applicativi del Gruppo IVA all’interno della UE metterebbero a repentaglio l’applicazione uniforme ed omogenea dell’imposta su tutto il territorio UE, incrementando di fatto la concorrenza fiscale tra gli Stati membri in materia di imposte indirette armonizzate. (SG)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

IVA – Premi corrisposti in assenza di obbligo contrattuale – Indeducibilità – Indetraibilità dell'IVA.

Cass., sez. trib. 20 gennaio 2017, n. 1544, in Corr. Trib. 24/2017, pag. 1880.

Ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, l'inerenza, quale requisito di deducibilità del costo, è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile, non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, quanto per la correlazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili. Ai fini dell'IVA, l'inerenza, quale requisito di detraibilità dell'imposta afferente al costo, richiede elementi obiettivi che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa. L'onere di provare l'inerenza incombe al contribuente; a lui spetta anche provare la coerenza economica della spesa, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando la liceità civilistica dell'erogazione aziendale.

IVA – Liquidazione di gruppo – Debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione di gruppo – Compensazione da parte della società controllante – Esclusione.

Cass., sez. trib. 19 maggio 2017, n. 12645, ne Il fisco 25/2017, pag. 2477.

In considerazione della natura meramente procedimentale della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, le società controllate non perdono la soggettività passiva d'imposta, con la conseguenza che la compensazione è ammessa, da parte della società controllante, soltanto per i crediti confluiti nella dichiarazione IVA di gruppo, non essendo invece possibile la compensazione orizzontale, cioè con i debiti e crediti che non confluiscono nella dichiarazione di gruppo.

REGISTRO (Imposta di)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Registro (imposta di) – Cessione totalitaria di quote e fusione per incorporazione – Soci cedenti non rispondono solidalmente.

Comm. trib. prov. di Vicenza, 2 marzo 2017, n. 156/3/17, nel sito web www.eutekne.it.

In presenza di una cessione di azienda, la responsabilità per l'imposta di registro non ricade anche sui soci della cedente, atteso che, al momento della fusione, l'unico socio dell'incorporata è l'incorporante.

TRUST

Dottrina

“Trust al confine del mandato e il regime fiscale” di M. BASTIANELLI, in Trusts e att. fid. 7/2017, pag. 383.

Nel breve scritto viene illustrato il caso di un *trust*, istituito da tre società a responsabilità limitata per l'alienazione a terzi di una partecipazione sociale.

Nello specifico questo *trust* risulta difficilmente inquadrabile dal punto di vista fiscale, contabile e di bilancio in quanto non rientra tout court nella tradizionale classificazione di *trust* opachi, trasparenti o misti.

Il trasferimento in *trust* delle partecipazioni non dà luogo ad alcun realizzo di plusvalenze o minusvalenze in capo alle tre società che conservano il medesimo costo fiscale nella partecipata che esse avevano prima del trasferimento in *trust*.

Tenuto conto della mancanza di arricchimento del *trustee* e della causa (non liberale) del *trust* non è dovuta alcuna imposta sulle successioni e donazioni.

Una volta trasferite in *trust* le azioni della partecipata si pone la questione dell'imputazione fiscale dei dividendi percepiti dal *trustee*, nella sua veste di socio della partecipata.

Il dividendo si considera percepito direttamente dalle tre società cui si applica il regime ordinario di cui all'art. 89 TUIR con il concorso alla formazione del reddito di impresa ai fini IRES nella misura del 5 dell'importo complessivo percepito.

Ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption* è irrilevante in capo alle tre società il trasferimento delle azioni in *trust*.

Tuttavia, le partecipazioni dovrebbero continuare ad essere iscritte nel bilancio delle tre società tra le immobilizzazioni finanziarie, ancorché trasferite in *trust*.

In conclusione, il prezzo di vendita delle azioni della partecipata può dare origine a plusvalenze che beneficiano in capo alle tre società del regime della *participation exemption*.

La sostanziale invarianza, per i disponenti, degli effetti economici derivanti dal trasferimento in *trust* delle azioni, costituisce il presupposto per affermare la continuità fiscale, contabile e di bilancio delle vicende relative ai beni trasferiti in *trust*, indipendentemente dalle modificazioni civilistiche che li hanno interessati. (EM)

Giurisprudenza

Commissioni tributarie di merito

Trust – Conferimento di beni in trust – Imposte ipocatastali in misura fissa – Esenzione da imposta di donazione.

Comm. trib. prov. di Milano, 20 febbraio 2017, n. 1468, in Trusts e att. fid. 7/2017, pag. 432

Il conferimento di beni in *trust* sconta le imposte ipocatastali in misura fissa ed è esente dall'imposta di donazione, in quanto non sussiste alcuna volontà di liberalità da parte del disponente nei confronti del *trustee*, che è un mero gestore dei beni. Il presupposto delle imposte proporzionali sui trasferimenti si manifesterà solo all'atto del trasferimento finale dei beni dal *trustee* ai beneficiari, realizzandosi solo in tale momento l'arricchimento di questi ultimi.

Trust – Conferimento di beni – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Comm. trib. prov. di Treviso 21 febbraio 2017, n. 0124, in Trusts e att. fid. 9/2017, pag. 547

L'atto di conferimento in *trust* è soggetto ad imposizione in misura fissa, non comportando un effetto traslativo pieno e immediato. L'imposizione proporzionale è differita al momento in cui si realizza l'effettivo arricchimento dei beneficiari.

Trust – Conferimento di beni – Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Comm. trib. prov. di Bologna, 24 febbraio 2017, in Trusts e att. fid. 9/2017, pag. 543

Il conferimento di beni in *trust* sconta le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, essendo l'effetto traslativo della proprietà ai beneficiari posticipato nel tempo, come risulta evidente tanto dall'assenza di un prezzo pattuito quanto dall'espressa menzione della segregazione dei beni in *trust* dal patrimonio personale del *trustee*.

Trust autodichiarato – Non c'è trasferimento – Esenzione da imposta di successioni e donazioni.

Comm. trib. prov. di Pesaro, 16 marzo 2017, in Trusts e att. fid. 9/2017, pag. 542.

L'istituzione di un *trust* autodichiarato non comporta alcun trasferimento e dunque va esente dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Trust – Imposte ipotecaria e catastale – Tassazione proporzionale solo al trasferimento finale.

Comm. trib. prov. Treviso, 19 giugno 2017, n. 310/4/17, nel sito web www.eutekne.it.

La costituzione del *trust* contempla la conservazione del patrimonio mediante la "segregazione" dei beni conferiti, senza dar luogo ad un trasferimento imponible che si avvererà allorquando i beni verranno trasferiti ai beneficiari che, in quell'occasione, saranno tenuti al pagamento dell'imposta in misura fissa, essendosi verificato l'effettivo arricchimento.

Pertanto niente ipocatastali proporzionali alla costituzione del *trust*.

Dottrina

ALBANO G., “Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento – La natura dei soggetti coinvolti” (IRES)	Pag. 14
ALBANO G., “Ripristinate le regole di determinazione dell’ACE” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 29
ARTINI F. CHIESA F., GUGLIOTTA G., “OIC 19: capitalizzazione dei costi accessori ai finanziamenti” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 30
BAGAROTTO E.M., “La disciplina in materia di <i>controlled foreign companies</i> alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 e nell’attesa dell’attuazione della “direttiva <i>anti-Beps</i> ” (ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)	“ 13
BASTIANELLI M., “ <i>Trust</i> al confine del mandato e il regime fiscale” (TRUST)	“ 38
CARPENZANO G., “L’ambito soggettivo del Gruppo IVA e profili di carattere transnazionale” (IVA)	“ 36
COMMITTERI G.M., SEBASTIANELLI M., “ <i>Patent Box</i> con meno <i>appeal</i> dopo la memoria correttiva” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10
COMMITTERI G.M., ALONZO P., “Tassazione degli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati” (REDDITI DI CAPITALE)	“ 25
CONTRINO A., “La recente riforma del credito per le imposte estere: prime considerazioni sistematiche” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 5
DE CAPITANI G., FALSITTA G., SCALABRINI S., “L’elusività dei conferimenti provenienti dall’estero nella disciplina ACE: tra duplicazione, provenienza e circolarità” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 31
DE SANTIS D., RICCIO O., “Esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi da finanziamenti esteri a medio e lungo termine” (RITENUTE ALLA FONTE)	“ 35
FASSO F., “L’Agenzia delle entrate chiarisce i limiti soggettivi del c.d. regime del realizzo controllato nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento” (IRES)	“ 15
FAZIO A., “Trasferimento della partecipazione di controllo dalla <i>branch</i> italiana alla casa madre estera: la prosecuzione del consolidato fiscale nazionale” (IRES)	“ 16
GALARDO S.M., “Consolidato nazionale: novità applicative e aspetti internazionali” (IRES)	“ 16
GARCEA A., “Le modalità di calcolo delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili” (IRES)	“ 17
GASPARRI T., “Marchi d’impresa esclusi dal <i>Patent Box</i> ” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	“ 10
GIOMMONI F., “L’evoluzione della disciplina dell’aiuto alla crescita economica” (REDDITI DI IMPRESA)	“ 33

GUARINO S., “Reddito agevolabile nel <i>Patent Box</i> : l’Italia è conforme alla posizione OCSE?” (AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)	Pag. 10
GUSMEROLI M., “Le norme anti-abuso per le stabili organizzazioni in Stati terzi” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 6
LEONI G., BUONO C., “Le principali problematiche interpretative in tema di fusioni (e trasformazioni) eterogenee” (IRES)	“ 18
MAJORANA D., “Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari” (IRES)	“ 19
MOLINARO G., “La “manovrina” ritocca i piani di risparmio a lungo termine” (RENDITE FINANZIARIE)	“ 26
PIAZZA M., RESNATI C., “Piani individuali di Risparmio: modifiche normative e prime interpretazioni dottrinali” (RENDITE FINANZIARIE)	“ 27
QUATTROCCHI A., “La disciplina tributaria dei piani di risparmio a lungo termine” (RENDITE FINANZIARIE)	“ 28
TARDINI M., “Il concetto di beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni e nelle direttive comunitarie. Evoluzione” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 7
TARIGO P., “L’interpello disapplicativo di norme antielusive nella recente riforma” (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 4
VALENTE P., “Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni si estende ai <i>tax ruling</i> : il D.Lgs. 32/2017” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 9
VENERUSO A., “Consolidato fiscale: il trasferimento della partecipazione dalla <i>branch</i> alla casa madre” (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 9

Prassi Amministrativa

Prov. Agenzia delle entrate 4 luglio 2017, n. 125650. (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 9
Ris. Agenzia delle entrate 25 luglio 2017, n. 97/E (IRES)	“ 20
Ris. Agenzia delle entrate 26 luglio 2017, n. 98/E (IRES)	“ 21
Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 99/E (ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)	“ 11
Ris. Agenzia delle entrate 27 luglio 2017, n. 101/E (ELUSIONE – ABUSO DEL DIRITTO)	“ 11
Circ. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 22/E (AMNISTIA E CONDONO)	“ 12

Ris. Agenzia delle entrate 28 luglio 2017, n. 102/E (IRES)	Pag. 21
Ris. Agenzia delle entrate 11 agosto 2017, n. 112/E (IRES)	“ 22
Prov. Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, n. 165138 (IRES)	“ 23

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

Cass., sez. trib. 20 gennaio 2017, n. 1544. (IVA)	“ 37
Cass., sez. VI-T 18 aprile 2017, n. 9771. (ACCERTAMENTO (Principi e norme generali))	“ 5
Cass., sez. trib. 19 maggio 2017, n. 12645. (IVA)	“ 37
Cass., sez. trib. 7 giugno 2017, n. 14137 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 34
Cass., sez. trib. 13 luglio 2017, n. 17264 (VIOLAZIONI E SANZIONI)	“ 12
Cass., sez. trib. 2 agosto 2017, n. 19219 (IRES)	“ 23
Cass., sez. trib. 9 agosto 2017, n. 19793 (IRES)	“ 24
Cass., sez. trib. 11 agosto 2017, n. 20033 (IRES)	“ 24
Cass., sez. lav. 28 agosto 2017, n. 20455 (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)	“ 35
Cass., sez. trib. 29 agosto 2017, n. 20512 (FONDI PENSIONE)	“ 14

Commissioni tributarie di merito

Comm. trib. prov di Pisa, 10 settembre 2015, n. 322 (IRES)	“ 24
Comm. trib. reg. della Lombardia, sez. XV 8 giugno 2016, n. 3394. (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 9
Comm. trib.reg. di Venezia 9 novembre 2016, n. 1183/2/16 (IRES)	“ 25
Comm. trib. prov. di Torino, sez. VII 11 gennaio 2017, n. 30 (REDDITI DI IMPRESA)	“ 35

Comm. trib. prov. di Milano 20 febbraio 2017, n. 1468 (TRUST)	Pag. 38
Comm. trib. prov. di Treviso, 21 febbraio 2017, n. 0124 (TRUST)	“ 39
Comm. trib. prov. di Bologna, 24 febbraio 2017 (TRUST)	“ 39
Comm. trib. prov. di Vicenza, 2 marzo 2017, n. 156/3/17 (IVA)	“ 37
Comm. trib. prov. di Pesaro, 16 marzo 2017 (TRUST)	“ 39
Comm. trib. prov. di Milano, sez. I 18 aprile 2017, n. 2961. (ACCORDI INTERNAZIONALI (Principi e norme generali))	“ 10
Comm. trib. prov. Treviso 19 giugno 2017, n. 310/4/17 (TRUST)	“ 39
Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, 17 luglio 2017, n. 203/2/17 (IRES)	“ 25